Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 26 dicembre — Numero 304

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel prossimo anno 1920 sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . L. 45
» » semestre . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2363 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580, che stabilisce il trattamento economico per il personale delle RR. scuole superiori di agricoltura e delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *E* annessa al R. decreto legge del 25 agosto 1919, n. 1580, riguardante il personale tecnico delle RR. stazioni di prova agrarie speciali, sono aggiunti i due seguenti posti:

Stazione di patologia vegetale di Roma:
1 preparatore a L. 4000, L. 4000.

Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma:
1 meccanico a L. 4000, L. 4000.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2368 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'ulteriore assegnazione di lire sei milioni in aumento alla somma di lire quattro mi-

lioni concessa con l'art. 2 del R. decreto legge 9 maggio 1915, n. 654, per provvedere alla spesa necessaria per la compilazione dei progetti, la direzione dei lavori, l'acquisto o l'occupazione delle aree, la costruzione e l'arredamento delle aule scolastiche nei Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, compresi nell'elenco del 5 febbraio 1915, n. 72, e nei successivi che ne abbiano variata l'estensione, emanati in applicazione del R decreto 21 gennaio 1915, numero 27.

Tale maggiore assegnazione verrà ripartita in quattro rate eguali, per ciascuno degli esercizi dal 1919-1920 al 1922-923.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2372 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 1019;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cambiamento di classificazione delle strade nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna che hanno i requisiti stabiliti dall'art. 10 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *F*, per essere iscritte fra le nazionali, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art 5 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, si applicano anche per la costruzione dei ponti sulle strade provinciali e comunali nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna.

Art. 3

Il 1° comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è così modificato:

« Le disposizioni dell'art. 10 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono estese alle opere necessarie per utilizzare quelle costruite a difesa delle spiaggie nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e Sardegna, per costruire approdi in prossimità di stazioni ferroviarie e tramviarie ».

Art 4.

Alle spese per lo studio dei progetti di ferrovie secondarie è provveduto coi fondi stanziati al capitolo 178 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1919 920 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Nei casi in cui le linee così progettate vengano concesse alla industria privata, la spesa anticipata per la compilazione dei progetti è ritenuta sulle prime rate di sussidio chilometrico.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2383 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 marzo 1904, n. 66;

Visto l'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 403;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale avventizio in servizio presso l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici che non abbia, alla data del presente decreto, compiuto 45 anni di età, potrà essere iscritto in seguito a sua domanda e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2381 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 marzo 1904, n. 66;
Visto l'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 403;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le dattilografe avventizie assunte nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in base alla legge 11 luglio 1897, n. 182, che contino almeno dieci anni di servizio, potranno essere inscritte in seguito a domanda e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale medesima.

Art. 2.

A tal uopo è istituita nella tabella del ruolo del su citato personale aggiunto, dopo la categoria degli « ufficiali d'ordine » la categoria « scrivane dattilografe » con lo stipendio annuo minimo di L. 2040 (duemilaquaranta) e massimo di L. 4025 (quattromilaventicinque) oltre l'aumento di cui al decreto Luogotenenziale 10 giugno 1919, n. 973.

Alla detta nuova categoria sono estese le disposizioni vigenti per il personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2110 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1912, n. 1088, modificato dal R. decreto 22 agosto 1915, n. 1347;
Visto il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39, e il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;
[Ri]tenuto che nell'interesse della popolazione musulmana libica, occorre stabilire nella Tripolitania e nella [Cire]naica disposizioni conformi al diritto islamico per [l'am]ministrazione delle eredità vacanti devolute alla [com]unità musulmana, in quanto rappresentata dallo Stato italiano e per la conservazione delle eredità giacenti e dei beni degli assenti;
Ritenuta la convenienza di destinare le rendite dei beni mancanti di successibili ad esclusivo beneficio della popolazione musulmana libica;
Sentiti i Comitati consultivi per la Tripolitania e per la Cirenaica;
Sentito il parere dei governatori della Tripolitania e della Cirenaica;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti in Tripoli e in Bengasi, con giurisdizione rispettivamente sulla Tripolitania e sulla Cirenaica, speciali uffici, composti di cittadini musulmani per l'amministrazione delle eredità dei musulmani libici, che in mancanza di successori siano, a norma del diritto islamico e delle consuetudini locali, devolute alla gestione del Bayt-al-mal, dei musulmani.

Gli uffici stessi sono, inoltre, per decisione dei Cadi, incaricati di conservare e di amministrare le eredità dei musulmani libici, i successori dei quali non siano conosciuti.

Parimenti con decisione del Cadi, può essere temporaneamente affidata a tali uffici la custodia o l'amministrazione dei beni mobili ed immobili appartenenti ai musulmani libici, che, secondo le norme della sciaria, siano riconosciuti assenti (ga' ib o maf qud) e non abbiano lasciato persone incaricate di rappresentarli.

Art. 2.

Le rendite dei beni mobili ed immobili appartenenti alle eredità devolute alla gestione del Bayt-al mal sono, detratte le spese, destinate in parte a beneficio dei bambini libici musulmani trovatelli od orfani privi di mezzi di sostentamento ed in parte all'assistenza ospitaliera per i cittadini musulmani poveri.

Le rendite dei beni mobili ed immobili che appartengono alle eredità per le quali non siano noti i successori, sono, detratte le spese, accantonate pel tempo stabilito dal successivo articolo 13 per essere consegnate, insieme coi beni, a coloro che, nelle forme di legge, fossero riconosciuti come successori o, altrimenti, devolute al Bayt al mal.

Le rendite dei beni degli assenti, detratte le spese, sono accantonate per essere consegnate all'assente che ritorni o ripartite, dopo trascorso il termine stabilito all'art. 14, insieme coi beni, ai nuovi successori.

Le rendite o una parte dei beni dell'assente, nella misura strettamente necessaria, sono, secondo le norme della sciaria destinate dal competente Cadi al mantenimento della famiglia dell'assente.

Art. 3.

Gli uffici indicati all'art. 1, sono costituiti da un amministratore nominato con decreto del governatore, sentito il Cadi del capoluogo della Colonia, tra i musulmani, cittadini libici e da delegati che l'amministratore sceglie fra persone di sua fiducia e che lo coadiuvano nella gestione dei beni sotto la sua personale responsabilità.

L'amministratore può sempre essere revocato per indegnità o per incapacità.

Art. 4.

Gli uffici ed il personale che vi è addotto sono sottoposti alla sorveglianza dei Cadi ciascuno nei limiti della rispettiva competenza territoriale.

Questi devono particolarmente vigilare che i diritti di coloro i cui

successori non siano conosciuti e degli assenti, nei casi dei due ultimi comma dell'articolo 1, siano efficacemente tutelati, che le rendite dei beni vengano conservate e che la rappresentanza e l'amministrazione siano esercitate conformemente al diritto islamico ed alle consuetudini locali.

Se riscontrino inconvenienti od abusi, provvedono all'accertamento delle responsabilità ed alle punizioni disciplinari che, secondo consuetudine, è in loro facoltà di infliggere riferendone al Governo; al quale possono proporre anche la revoca degli amministratori.

Art. 5.

I Muchtar, gli Iman, gli Schech, sono tenuti a denunciare immediatamente all'amministratore le successioni aperte, senza successori conosciuti, nel quartiere o nella cabila ai quali sono preposti.

L'omissione di tale denuncia è punita con l'ammenda da lire dieci a lire mille. I Muchtar, gli Iman, gli Schech, hanno diritto ad una ricompensa del 5 % del valore dei beni compresi nelle dette successioni con un minimo di lire dieci ed un massimo di lire mille. Eguale premio è concesso al privato musulmano che, pel primo denuncia all'amministratore le successioni aperte senza successori conosciuti.

I Cadi debbono partecipare all'amministratore l'apertura delle successioni nel territorio sul quale hanno giurisdizione, e che, a norma del presente decreto, debbono essere amministrate dagli uffici speciali. Essi debbono, inoltre, informarlo di tutte le dichiarazioni di assenza o di presunzione di morte dell'assente, pronunciate in conformità al diritto islamico.

Art. 6.

In base alle denuncie fattegli e alle notizie ottenute, l'amministratore promuove dai competenti tribunali della sciaria le opportune decisioni circa l'eredità che debbono devolversi alla gestione del Bayt-al-mal e per le quali non siano conosciuti i successori.

Art. 7.

L'immissione in possesso dei beni mobili ed immobili che risultino appartenenti alle eredità devolute alla gestione del Bayt-al-mal ha luogo in forza della decisione definitiva del tribunale della sciaria, debitamente omologata dal giudice regionale.

Per i beni mobili ed immobili che risultino appartenere alle eredità per le quali non siano conosciuti i successori, o che siano di proprietà degli assenti, l'immissione in possesso ha luogo in forza della decisione del Cadi.

Art. 8.

L'amministratore deve, appena ottenuto il possesso dei beni, formarne l'inventario che trasmette al Cadi competente e al segretario generale per gli affari civili e politici. Procede, quindi, secondo le consuetudini locali, alla vendita all'asta pubblica dei beni soggetti a facile deterioramento. Il prezzo ricavatone e il numerario esistente, che non sieno stati impiegati nella riparazione o nel miglioramento degli immobili eventualmente appartenenti alle eredità o all'assente, sono investiti nell'acquisto di immobili ovvero depositati in una cassa pubblica.

Art. 9.

L'amministratore provvede, nelle forme del diritto islamico e delle consuetudini locali, alla stipulazione dei contratti, alle forniture e alle provviste occorrenti per la gestione che gli è affidata.

Le locazioni di immobili appartenenti a eredità delle quali siano sconosciuti i successori o ad assenti, non possono essere fatte per un termine maggiore di tre anni. Le alienazioni di immobili sono permesse solo per quelli di tenue valore o di scarso reddito e debbono essere sempre autorizzate dal Cadi competente che stabilisce il modo di reimpiego del prezzo ricavatone. I frutti sono venduti conformemente alle consuetudini locali.

Art. 10.

Le rendite dei beni, che, a norma del secondo e terzo comma dell'art. 2, debbono essere accantonate, sono depositate in una cassa pubblica o impiegate nell'acquisto di immobili con l'autorizzazione del Cadi e l'omologazione del segretario generale.

Art. 11.

L'amministratore ha la rappresentanza degli assenti (ga'ib o maf qud) e perciò deve tutelarne i diritti e adempierne gli obblighi come se ne fosse il procuratore.

Art. 12.

L'amministratore ha facoltà di stare in giudizio e di promuovere azioni giudiziali quando abbia ottenuta l'autorizzazione del segretario generale per gli affari civili e politici, se trattasi di questioni relative alle eredità devolute alla gestione del Bayt-al-mal e del Cadi competente negli altri casi.

Deve procedere alle rivendicazioni dei beni che gli risultassero usurpati ed al ricupero delle rendite che indebitamente fossero state da altri percette.

Art. 13.

Trascorso il termine stabilito dal diritto islamico e dalle consuetudini locali, l'amministratore deve promuovere dal Tribunale della sciaria gli opportuni provvedimenti perchè l'eredità delle quali non siano noti i successori e che non siano state da alcuno reclamate o il reclamo sia risultato infondato, vengano devolute al Bayt-al-mal.

Art. 14.

Trascorso il tempo stabilito dalla Sciaria per la presunzione di morte dell'assente (maf qud) i beni mobili ed immobili indicati al terzo comma dell'art. 1, vengono nei modi e nelle forme stabilite dalla Sciaria ripartite tra i successori, ove esistano, e, in mancanza, devoluti alla gestione del Bayt-al-mal, a norma dell'art. 6. Egualmente si procede se prima della scadenza di tale termine risulti provato che l'assente (ga'ib o maf qud) è morto.

Art. 15.

L'amministratore tiene la contabilità della gestione affidatagli secondo le direttive impartite dal segretario generale. Egli è tenuto a presentare alla fine di ogni mese un rendiconto delle entrate e delle spese verificatesi durante tale periodo.

Alla fine di ogni anno deve compilare:

a) rendiconti particolari, separatamente per la gestione dei beni appartenenti ad ogni eredità e ad ogni assente;

b) un riassunto complessivo, distintamente, per le eredità devolute al Bayt-al-mal, per quelle delle quali non siano conosciuti i successori e pei beni degli assenti.

I rendiconti particolari di ciascuna gestione debbono essere vistati dai Capi competenti. Il riassunto è sottoposto al visto del Cadi del capoluogo della Colonia.

Art. 16.

Il segretario generale degli affari civili e politici è incaricato di esercitare il controllo sulla gestione affidata agli uffici, particolarmente per quanto riguarda le eredità devolute al Bayt-al-mal All'uopo debbono essergli trasmessi, per l'approvazione, i rendiconti e il riassunto indicati all'articolo precedente, insieme con i documenti giustificativi.

Il segretario generale ha facoltà di procedere ad ogni tempo, ad ispezioni e verifiche anche per mezzo di delegati.

Art. 17.

All'amministratore è corrisposta una percentuale sulle rendite dei beni sottoposti alla sua gestione, che è fissata annualmente con decreto del segretario generale per gli affari civili e politici.

L'amministratore provvede con detta somma a tutte le spese occorrenti e agli assegni ai delegati.

Art. 18.

Le somme che, a norma del primo comma dell'art. 2, sono destinate a beneficio dei bambini libici musulmani trovatelli od orfan

privi di mezzi di sostentamento ed all'assistenza ospitaliera per i cittadini musulmani poveri, sono, alla fine di ogni anno, ripartite per decreto del governatore tra i due scopi anzidetti.

Con lo stesso decreto sono fissate le modalità di erogazione.

Art. 19.

In deroga alle disposizioni dell'art. 28 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, tutte le controversie nelle quali siano interessati gli uffici speciali, indicati all'art. 1 sono di competenza delle autorità incaricate di amministrare la giustizia in colonia.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione in lingua italiana ed araba, nel Bollettino ufficiale delle due colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2117 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911 n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i nostri decreti 20 novembre 1911, n. 1248, 6 febbraio 1913, n. 87, 27 febbraio 1913, n. 175, 4 gennaio 1914, n. 14, 25 febbraio 1915 n. 242, che sottoponevano a vincoli e restrizioni la compra-vendita dei beni immobili nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visti i Nostri decreti 26 gennaio 1913, n. 48 e 29 giugno 1913, n. 838, relativi all'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Ritenuta l'opportunità di consentire, salvo adeguati temperamenti, la libertà delle alienazioni dei beni immobili in quelle due colonie e di unificare le norme esistenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono permessi gli atti di compera-vendita e di trasferimento in genere, sia della nuda proprietà che dell'utile dominio, nonchè gli atti di costituzione e cessione di diritti reali, relativi agli immobili urbani, situati in qualunque località della Tripolitania e della Cirenaica, sotto l'osservanza delle vigenti leggi e delle consuetudini locali.

Per gli *aucâf* si osserva la norma di cui al primo capoverso dell'art. 3.

Art. 2.

Sono considerati immobili *urbani*, ai fini del precedente articolo, così i fabbricati come le aree edificatorie ed i giardini che si trovino nel perimetro dei piani regolatori ed in mancanza di questi entro la cinta delle città coi relativi sobborghi e nei paesi o villaggi, nonchè le costruzioni isolate di qualsiasi natura e destinazione e che non siano da classificarsi come accessori o pertinenze di fondi rustici.

Pei minori centri abitati e per quelli di recente formazione sarà stabilito, col decreto del governatore, il perimetro dei rispettivi territori da considerarsi come *zone urbane*, in relazione anche al prevedibile sviluppo dei centri stessi.

Art. 3.

Nelle zone dichiarate di governo civile, ed in quelle ove siano state indette le operazioni generali di accertamenti dei diritti fondiari sono inoltre permessi:

a) gli atti di cui all'art. 1 relativi a fondi rustici, giardini o terreni di proprietà libera (mulk);

b) la cessione del diritto di concessione su terreni *miri* (*demaniali*), già goduti da privati per *tapù* e la costituzione o cessione di diritti reali sui beni stessi;

c) la cessione dei diritti afferenti sugli immobili *auqâf* in quanto sia ammessa dalle leggi e consuetudini vigenti.

Gli atti di cui alla lettera *b*) dovranno portare il visto del segretario generale, quelli di cui alla lettera *c*), dovranno, a cura dell'acquirente, essere notificati all'amministratore dell'Ente *auqâf* al quale si riferiscono.

Dagli atti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto restano esclusi quelli, della medesima natura, relativi alle miniere o alle cave eccettuate quelle di materiali da costruzione, ed alle acque per uso industriale ed agricolo.

Art. 4.

Nelle località non ancora dichiarate di governo civile, od in cui non siano state indette le operazioni generali di accertamento, potrà essere autorizzata dal governatore, caso per caso, la alienazione degli immobili di cui all'art. 3 o la costituzione e cessione dei diritti reali ad essi inerenti.

L'istanza per l'autorizzazione dovrà essere presentata prima della stipulazione del relativo atto, da uno dei contraenti all'ufficio fondiario competente per territorio o viciniore alla località ove è destinato l'immobile.

Le istanze devono: *a*) essere corredate dai documenti che giustifichino il diritto del venditore sull'immobile, o almeno indicare gli estremi dei titoli o documenti che non si possano allegare; *b*) indicare i confini, la consistenza ed estensione dell'immobile; *c*) specificare, il nome e il domicilio dei singoli aventi diritto, e, ove trattisi di bene indiviso, le quote a ciascuno spettanti.

Art. 5.

Il capo dell'ufficio fondiario, esaminata la regolarità delle istanze, le trasmette, col suo parere, al governatore, il quale potrà concedere l'autorizzazione o negarla con provvedimento non soggetto a reclamo, o anche stabilire che sia prima eseguito l'accertamento da parte dell'ufficio suddetto. Compiuto il quale, l'atto potrà stipularsi senz'altro, purchè non sia in contrasto con i risultati dell'accertamento eseguito, salvo sempre le impugnative di cui agli articoli 9 e 11 del R. D. 25 gennaio 1913, n. 48.

Art. 6.

Tutti gli atti di cui agli articoli precedenti devono essere stipulati davanti al notaio od al Cadi e se redatti per scrittura privata, ne dovranno essere autenticate le firme.

Art. 7.

Ai fini della iscrizione nei registri e libri fondiari, rimangono ferme tutte le disposizioni del R. D. 25 gennaio 1913, n. 48, e del Decreto Ministeriale 20 luglio 1913 che ne contiene le norme di attuazione.

Precedenza sarà data dagli uffici fondiari alle domande di accer-

tamento che, a sensi dei decreti suddetti verranno presentate contestualmente agli atti da iscriversi.

Art. 8.

Nessuna disposizione del presente decreto potrà essere invocata per convalidare o ratificare gli atti compiuti anteriormente ad esso in contravvenzione alle disposizioni allora vigenti.

Tuttavia, il governatore, su domanda motivata degli interessati, sentito il parere di una Commissione composta da due magistrati e dal capo dell'ufficio fondiario, può con singoli decreti, dichiarare sanati gli atti di cui al precedente comma, sempreché essi contengano i requisiti sostanziali per la loro validità, secondo le leggi in vigore, allorchè furono stipulati e tenuto anche conto delle consuetudini locali ed in quanto non ledano legittimi interessi di terzi o diritti della pubblica Amministrazione.

La sanatoria di cui al secondo comma non potrà essere accordata qualora risulti che sulla esistenza o validità dell'atto penda giudizio davanti l'autorità giudiziaria o procedura di accertamento presso l'ufficio fondiario.

In nessun caso la sanatoria esonera dal pagamento della tassa sugli affari dovuta per l'atto.

Art. 9.

Le domande per ottenere la sanatoria di atti, di cui al secondo comma del precedente articolo, devono essere rivolte, per iscritto, al governatore dagli interessati o dai loro legittimi rappresentanti.

La Commissione di cui all'articolo precedente, prima di dare il suo parere, sente, ove occorre, gli interessati ed assume le informazioni del caso anche a mezzo di testimonianze giurate, senza formalità di procedura.

L'elenco mensile delle domande pervenute sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Colonia ed affisso agli atti del tribunale regionale, dell'ufficio fondiario e del tribunale della Sciaria.

Il decreto del governatore non è soggetto a reclamo nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 10.

Le attribuzioni demandate dal presente decreto al governatore ed al segretario generale potranno essere delegate ai commissari regionali.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione, nel testo italiano e in arabo, nei bollettini ufficiale delle due Colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 70 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Decreta:

Art. 1.

Per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato generale dell'emigrazione, stabilito dall'art. 66 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, saranno seguite le norme del presente decreto.

Art. 2.

Gli attuali impiegati di ruolo, che coprono un grado che sia stato abolito nel nuovo ruolo organico, saranno collocati, secondo l'ordine di anzianità, nel nuovo ruolo col grado corrispondente allo stipendio di quello attualmente da essi coperto, non computandosi a tale effetto gli aumenti di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 167, e R. decreto 13 luglio 1919, n. 1345.

È fatta eccezione per l'attuale commissario di ruolo, che sarà collocato nel nuovo ruolo col grado e con lo stipendio di consigliere superiore, e per l'attuale ragioniere capo che sarà collocato nel nuovo ruolo col grado e con lo stipendio di capo ragioniere.

Gli attuali impiegati di ruolo, che non possono entrare nel numero di posti di ruolo del grado ad essi spettante a norma del paragrafo primo del presente articolo, saranno assegnati in soprannumero col grado predetto fino al loro riassorbimento in organico.

In corrispondenza dei posti mantenuti in soprannumero in un grado e fino al loro riassorbimento in organico, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi superiori.

Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, in deroga ad ogni diversa disposizione gli avanzamenti di grado nella stessa categoria, saranno conferiti a scelta, per merito, ai funzionari di ruolo del grado inferiore, senza riguardo all'anzianità, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

Per i posti che risultassero vacanti nella categoria di ragioneria, dopo effettuate le promozioni, potranno essere scrutinati, secondo le norme di cui al comma precedente, i funzionari di ruolo del Commissariato, i quali all'attuazione dell'organico stabilito con la legge del 17 luglio 1910, n. 538 erano muniti del diploma di ragioniere o che abbiano esercitato da almeno quattro anni le funzioni della categoria predetta.

I funzionari di ruolo del Commissariato, che anteriormente alla data del presente decreto siano stati incaricati delle funzioni di ispettore a norma della lettera *a*) della tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 538, potranno essere nominati consiglieri aggiunti di seconda classe, previo parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

I posti che risultassero vacanti dopo effettuate le promozioni a norma dell'art. 3, potranno essere coperti mediante concorso per titoli con le norme seguenti:

a) al concorso ai posti di consigliere aggiunto saranno ammessi gli impiegati di ruolo, di qualsiasi grado e categoria, del Commissariato o di altre Amministrazioni dello Stato e coloro che prestino servizio, a qualunque titolo, presso il Commissariato o gli uffici da esso dipendenti all'interno o all'estero. Per l'ammissione a tale concorso, fatta eccezione per gli impiegati di ruolo del Commissariato che già appartengano alla carriera amministrativa, sarà richiesta la laurea conseguita in un R. Istituto superiore di studi commerciali, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno e la laurea del R. Istituto di scienze sociali di Firenze. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che siano impiegati di ruolo della carriera amministrativa del Commissariato, o anteriormente alla data del presente decreto siano stati incaricati per almeno un triennio delle funzioni di ispettore dell'emigrazione, e siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

b) al concorso ai posti di segretario saranno ammessi i cittadini italiani, che siano forniti dei titoli di studio, di cui alla lettera precedente, o che prestino servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione, purchè siano forniti di titolo di studio non inferiore alla licenza di studi secondari di secondo grado, ovvero abbiano prestato ininterrotto, lodevole servizio, con funzioni tecnico-amministrative, all'estero o per almeno tre anni, sia in uffici dipendenti dal Commissariato sia presso istituzioni italiane riconosciute dal Governo; saranno inoltre ammessi gli impiegati di ruolo del Commissariato che esercitino da almeno sei anni funzioni amministrative. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o del-

l'estero dipendenti dal Commissariato o in Istituti di assistenza agli emigranti sussidiati dal Commissariato e siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

c) al concorso ai posti di ragioniere saranno ammessi i cittadini italiani che siano forniti del diploma di ragioniere conseguito in un Istituto tecnico governativo o pareggiato o della licenza di un Istituto commerciale Regio o pareggiato. La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato e che siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

d) al concorso ai posti di applicato saranno ammessi i cittadini italiani forniti di licenza ginnasiale, normale o tecnica e coloro che prestino lodevole servizio da almeno tre anni negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato.

La prima metà dei posti messi a concorso sarà riservata ai concorrenti che prestano servizio a qualunque titolo negli uffici dell'interno o dell'estero dipendenti dal Commissariato e che siano ritenuti idonei dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5.

Nel computo dei posti da mettersi a concorso per i gradi di consigliere aggiunto, segretario, ragioniere ed applicato, potrà essere tenuto calcolo delle vacanze esistenti nei gradi rispettivamente superiori alla data del decreto con cui si bandisce il concorso.

Art. 6.

In tutti i concorsi previsti dal presente decreto, saranno titolo di preferenza, a parità di merito, le decorazioni al valore od altre ricompense ottenute in riconoscimento di speciali azioni di merito durante la guerra e la durata del servizio militare prestato in zona di guerra.

Sarà considerato fra i titoli di merito il servizio prestato all'interno o all'estero presso Istituti di assistenza agli emigranti.

Nei concorsi per la carriera tecnica ed amministrativa sarà tenuta in particolare considerazione la prova della conoscenza di lingue estere.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli previsti dal presente decreto, sarà composta:

a) per i concorsi agli impieghi della categoria tecnica ed amministrativa: di un consigliere di Stato, che la presiede, di un consigliere della Corte dei conti, di un professore ordinario di diritto o di scienze economiche di R. Università o R. Istituto superiore, e di due commissari dell'emigrazione:

b) per i concorsi agli impieghi della carriera di ragioneria, di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di due commissari dell'emigrazione, di un professore di ragioneria, di un Regio Istituto superiore, e del capo ragioniere del Commissariato;

c) per i concorsi agli impieghi della carriera d'ordine: di un commissario dell'emigrazione, che la presiede, di due ispettori o consiglieri dell'emigrazione.

In ciascuna di dette Commissioni fungerà da segretario un funzionario amministrativo del Commissariato.

Art. 8.

I posti vacanti nella categoria del personale subalterno saranno conferiti, per due terzi agli avventizi che prestano lodevole servizio presso il Commissariato e per un terzo ad invalidi di guerra, secondo le norme dell'art. 2 del regolamento per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali, approvato con Regio decreto 1° agosto 1913, n. 1343.

Art. 9.

I concorsi previsti negli articoli precedenti saranno banditi con decreto Ministeriale, sentito il commissario generale dell'emigrazione; il termine di presentazione delle domande di ammissione, corredate dai documenti prescritti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sarà di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 18 dicembre 1919.

NITTI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme per l'entrata e l'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto col ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

I Regi agenti diplomatici e consolari in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America competenti a vidimare passaporti ai termini dell'art. 19 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, sono autorizzati ad apporre sui passaporti rispettivamente dei cittadini inglesi o americani che, per commercio o per altro giustificato motivo debbano compiere frequenti viaggi tra lo Stato a cui appartengono e l'Italia, un visto speciale con validità di sei mesi, sempre che i passaporti stessi non vengano a scadenza prima di detto termine.

Art. 2.

Il visto di cui all'articolo precedente dovrà apporsi con la seguente formula: « Visto speciale con validità di sei mesi », e darà diritto al titolare del passaporto a entrare nel Regno e a uscirne liberamente, quante volte egli creda, durante detto termine, senza uopo di alcuna altra formalità.

Art. 3.

L'applicazione del presente decreto è subordinata a quella di un trattamento di perfetta reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani da parte dei Governi dell'Inghilterra e degli Stati Uniti di America.

Art. 4.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895 contrarie al presente decreto sono abrogate.

Roma, 11 dicembre 1919.

Il ministro: NITTI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Veduti i propri decreti del 5, 31 luglio 1919, 15 settembre 1919 e 13 ottobre 1919 che provvedono alla costituzione della Federazione per l'esportazione delle frutta e ortaglie dalla provincia della Campania e ne disciplinano il funzionamento;

Ritenuta la necessità di estendere tali provvedimenti alla provincia di Campobasso;

Decreta:

Articolo unico.

La Federazione tra gli esportatori delle frutta e ortaglie delle provincie della Campania (Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Benevento) e tra i fabbricanti di conserve di tali generi, è estesa alla provincia di Campobasso.

Agli esportatori di detta provincia sono applicate le norme di cui ai precitati decreti.

Roma, 19 dicembre 1919.

Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari:
MURIALDI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700:

Veduto il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448:

Veduti i decreti Ministeriali 10 ottobre 1918 e 18 gennaio 1919;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1920 il commercio dell'olio d'oliva entro il territorio del Regno è libero.

Il prezzo di rivendita al minuto dell'olio, sarà stabilito dalle Commissioni annonarie a termini dell'art. 2 del R. decreto 13 luglio 1919, n. 1146.

Art. 2.

I prefetti hanno facoltà di esercitare il controllo sulla esportazione dell'olio d'oliva dal territorio delle rispettive Provincie. Potranno anche disporre, previa autorizzazione del Sottosegretariato di Stato approvvigionamenti e consumi, la requisizione quando ciò sia riconosciuto indispensabile per provvedere ad imprescindibili esigenze dell'approvvigionamento locale.

La requisizione può essere effettuata solo a favore di Enti di consumo di carattere pubblico e cooperativo, e deve essere limitata al quantitativo strettamente indispensabile.

Art. 3.

La requisizione è disposta con decreto del prefetto, il quale può delegare tale facoltà ai sottoprefetti.

La esecuzione delle operazioni di requisizione è affidata ad una apposita Commissione, nominata dal prefetto, e composta del presidente della Commissione annonaria provinciale e di un tecnico competente. Alla Commissione stessa saranno aggiunti volta per volta un ufficiale ed un sottufficiale di finanza o dei RR. carabinieri e dell'esercito in servizio attivo od a riposo ed un rappresentante dell'Ente a favore del quale la requisizione è disposta.

Il pagamento ed il ritiro della merce è a carico esclusivo dell'Ente a favore del quale viene fatta la requisizione.

Art. 4.

Nelle requisizioni, effettuate in base alle disposizioni del presente decreto, sarà corrisposto il prezzo che verrà determinato con ordinanza del sottosegretario per olio di prima qualità, merce in magazzino sul luogo di produzione.

Per le altre qualità saranno dalla Commissione stabiliti prezzi proporzionalmente inferiori.

Art. 5.

Contro le modalità della esecuzione della requisizione è ammesso ricorso nel termine di tre giorni al prefetto il quale deciderà con suo decreto, sentito il Consiglio di Prefettura.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 6.

Il prezzo di requisizione di cui all'art. 4 del presente decreto è stabilito dal 1° gennaio in L. 600 a quintale. Alle partite già precettate per le requisizioni e comunque vincolate per conto del Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi e non ancora ritirate si applica pienamente il prezzo di lire seicento.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Roma, 22 dicembre 1919.

Il sottosegretario di Stato: MURIALDI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 23).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	615080	10 50	Pezone o Puzone Felice, Assunta e *Pasquale* fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Musolla Annunziata ved. di Pezone o Puzone Giuseppe e moglie in seconde nozze di Aniello Borriello, domic. in Barra (Napoli)	Pezone o Puzone Felice, Assunta e *Pasqua* fu Giuseppe, ecc. come contro
»	711747	133 —	*Nigliassi* Antonio fu Giuseppina *Nigliassi* minore sotto la tutela di Gallina Giuseppe, domic. a Torino	*Migliassi* Antonio fu Giuseppina *Migliassi*, minore ecc. come contro
»	780374	350 —	*Alasia* Paolo fu Giovanni Battista, con usufrutto vitalizio a Merlino Carlo fu Giovanni, domic. a Torino	*Albera* Paolo fu Giovanni Battista, con usufrutto vitalizio come contro
Cons. 5 %	984[illegible]8	415 —	Russo Fortunato fu *Francesco*, domic. a Tortora (Cosenza)	Russo Fortunato fu *Fortunato*, domic. a Tortora (Cosenza)
»	117370	100 —	*Compagnone* Lucia fu Domenico, domic. a Sepino (Campobasso)	*Comparone* Lucia fu Domenico, *nubile*, dom. come contro
5 %	1320257	25 —	Marisca *Antonio* fu Francesco, domiciliato a Torino.	Marisca *Antonino* fu Francesco, domiciliato a Torino.
»	1320258	25 —		
»	1320259	25 —		
»	1376252	50 —		
3,50 %	557600	35 —		
»	600724	35 —		
»	651203	17 50	Nicola Maria di *Giovanni*, domiciliata a Torino.	Nicola Maria di *Francesco*, domiciliato a Torino.
»	652091	70 —		
»	427808	525 —	Levi Giuseppina Esmeralda fu Isaia, moglie di Treves Elia fu Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara), con usufrutto a Sacerdote *Zefora* fu Donato ved. di Levi Isaia, domiciliata a Vercelli (Novara).	Intestata come contro, con usufrutto a Sacerdote *Zoraide* fu *Semaria Donato* ecc. come contro.
»	238071	1942 50	Maltempi Anna Maria di *Battista*, minore sotto la patria potestà del padre e figli maschi e femmine nascituri da Levi Daria Bice di Polidoro moglie di Maltempi *Battista* eredi indivisi della fu signora Cuni Catterina Teresa fu Paolo moglie di Gallera Giovanni *Antonio* dom. a Brescia; con usufrutto a Gallera Giovanni *Antonio* fu Giovanni Paolo.	Maltempi Anna Maria di *Giovanni Battista* minore sotto la patria potestà del padre e figli maschi e femmine nascituri da Levi Daria Bice di Polidoro moglie di Maltempi *Giovanni Battista* eredi indivisi della fu signora Cuni Catterina fu Paolo moglie di Gallera Giovanni *Battista* domiciliato a Brescia; con usufrutto a Gallera Giovanni *Battista* fu Giovanni Paolo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 42, dal 13 al 19 ottobre 1919.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Bari delle Puglie.	Bari	—	1	—	1
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Foggia (a)	San Severo	1	1	—	3
Milano	Lodi	—	1	—	1
»	Milano	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
Sassari	Alghero	—	1	—	1
»	Ozieri	1	—	1	—
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
		2	12	2	14

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Bari delle Puglie.	Bari	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	1	—	2
Ferrara	Comacchio	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Torino	Torino	—	3	—	10
		—	8	—	16

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Alessandria	Acqui	1	1	1	2
»	Alessandria	2	2	4	10
»	Casale Monferrato	1	—	1	—
Ancona	Ancona	2	—	11	2
Arezzo	Arezzo	6	1	10	13
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	22	—
Avellino	Avellino	1	—	3	—
»	S. Ang. Lomb.	1	—	6	—
Bari delle Puglie.	Altamura	2	—	9	1
»	Bari	3	—	47	4
Belluno	Belluno	7	1	16	5
»	Feltre	1	3	3	9
»	Pieve di Cadore	4	3	6	9
Benevento	Benevento	2	—	3	—
»	Cerreto Sannita	1	—	3	—

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti – nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti – rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti – nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	15	6	34	16
»	Treviglio	19	3	22	8
Bologna	Bologna	32	2	511	48
»	Imola	6	—	137	1
»	Vergato	6	—	114	1
Brescia	Breno	3	—	4	1
»	Brescia	16	3	50	11
»	Chiari	7	2	12	3
»	Salò	7	2	8	4
»	Verolanuova	10	—	20	—
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Chieti	Chieti	—	1	—	2
»	Lanciano	—	1	—	7
Como	Como	13	2	79	2
»	Varese	3	—	18	—
Cremona	Casalmaggiore	5	1	23	7
»	Crema	—	2	—	2
»	Cremona	3	3	4	5
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Ferrara	Cento	3	1	46	25
»	Comacchio	1	—	8	—
»	Ferrara	10	—	252	67
Firenze	Firenze	15	1	45	10
»	Pistoia	1	1	10	4
»	Rocca S. Casciano	3	—	10	2
»	S. Miniato	2	—	4	3
Forlì	Cesena	3	—	8	6
»	Forlì	5	—	78	23
»	Rimini	4	1	8	1
Genova	Chiavari	1	1	5	1
»	Genova	1	2	1	3
»	Savona	—	1	—	1
»	Spezia	—	1	—	1
Lecce (a)	Gallipoli	3	—	4	—
»	Taranto	—	1	—	1
Livorno	Livorno	—	1	—	4
Lucca	Lucca	10	4	60	31
Macerata (a)	Camerino	3	2	27	29
»	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	26	5	184	117
Messina	Messina	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	3	—	4	—
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	3	5	3	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Rogna.				
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	1	—
»	Foggia	1	—	2	—
»	San Severo	3	—	5	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
		9	—	20	—
	Morbo coitale maligno.				
Alessandria	Alessandria	1	—	1	—
»	Casale Monferrato	3	—	4	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	4	—	4	—
Siracusa (*a*)	Modica	1	—	8	—
		10	—	18	—
	Colera dei polli.				
Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	6
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	4
Ferrara	Ferrara	3	—	19	—
Firenze	Firenze	1	—	8	—
Macerata (*a*)	Macerata	1	—	200	—
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	55
		5	4	227	67

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	11	14	16
Carbonchio sintomatico	5	8	16
Afta epizootica	49	778	5503
Malattie infettive dei suini	13	21	137
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	4	5	6
Rabbia	4	6	7
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	1
Rogna	4	9	20
Morbo coitale maligno	3	10	18
Colera dei polli	7	9	291
Tubercolosi bovina	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 22 al 28 settembre 1919.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle infetti: nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	36	—
»	Knin	2	—	3	—
»	Zara	4	1	128	23
Trento	Capodistria	5	—	384	81
»	Gradisca	1	—	5	—
»	Monfalcone	2	—	3	—
»	Parenzo	8	—	87	—
»	Pisino	4	—	140	60
»	Pola	5	—	110	—
»	Postumia	—	1	—	1
»	Sesana	3	2	47	6
»	Trieste	4	—	115	—
		40	4	1058	171
	Rogna.				
Dalmazia	Bencovaz	3	—	4	—
»	Knin	2	—	10	—
»	Zara	3	—	23	—
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	—
»	Gorizia	3	—	22	—
»	Pisino	2	—	4	—
»	Pola	2	1	3	1
»	Postumia	5	—	12	—
»	Sesana	5	—	11	—
»	Tarvisio	3	—	6	—
»	Volosca	4	—	43	—
		33	1	140	1
	Vaiuolo ovino.				
Dalmazia	Bencovaz	2	—	31	—
»	Knin	1	—	10	—
»	Sebenico	1	—	21	—
»	Zara	2	1	47	5
		6	1	112	5
	Malattie infettive dei suini.				
Dalmazia	Knin	2	—	39	1
»	Zara	2	—	6	—
Venezia Giulia	Longatico	—	1	—	1
		4	1	45	[illegible]

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Afta epizootica.**				
Milano	Milano	6	2	6	4
Modena	Mirandola	9	—	108	28
»	Modena	15	1	405	115
»	Pavullo nel Frign.	4	1	31	2
Napoli	Castellammare di St.	4	—	18	14
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	5	1	6	2
»	Novara	13	3	35	17
»	Pallanza	1	2	2	11
»	Varallo	1	1	1	2
»	Vercelli	2	—	5	5
Padova	Padova	56	6	209	78
Palermo	Termini Imerese	1	—	3	—
Parma	Borgo San Donnino	5	1	13	8
»	Borgotaro	1	—	2	—
»	Parma	4	2	11	5
Pavia	Mortara	2	—	3	—
»	Pavia	3	1	5	3
»	Voghera	3	—	3	—
Perugia	Foligno	3	2	8	12
»	Orvieto	—	1	—	30
»	Perugia	2	—	7	4
»	Rieti	1	—	7	—
»	Terni	1	—	6	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	2	4	3
»	Urbino	—	1	—	2
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	14	—	312	37
»	Piacenza	12	8	108	17
Porto Maurizio	San Remo	2	—	2	1
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	5	—	9	—
»	Melfi	5	1	6	3
»	Potenza	4	2	4	2
Ravenna	Faenza	3	1	53	2
»	Lugo	4	—	52	12
»	Ravenna	3	—	73	5
Reggio nell'Emilia	Guastalla	6	2	23	37
»	Reggio nell'Emilia	3	6	22	36
Salerno	Salerno	4	—	17	6
Siena	Montepulciano	7	—	66	53
»	Siena	5	2	45	12
Sondrio	Sondrio	1	1	1	2
Torino	Aosta	1	—	10	—
»	Ivrea	—	1	—	3
»	Pinerolo	1	—	2	—
»	Susa	1	—	7	—
»	Torino	1	1	1	2
Treviso (*a*)	Treviso	24	14	38	38
Venezia	Chioggia	2	—	5	22
»	Venezia	34	1	311	24
Verona	Verona	39	2	117	43
Vicenza	Vicenza	29	4	117	29
		636	142	4249	1253
	Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Arezzo	—	1	—	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	2	—	8
»	Fermo	4	—	70	5
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	9	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	2
Campobasso	Campobasso	1	—	1	—
Ferrara	Cento	2	—	3	4
Firenze	Firenze	1	—	4	—
Forlì	Cesena	1	—	3	1
Macerata (*a*)	Macerata	1	1	2	2
Mantova	Mantova	—	1	—	17
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Potenza	Melfi	2	—	2	—
		19	7	95	42
	Morva.				
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Foggia	—	1	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	1	—
		1	2	1	2
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	2	—
Genova	Savona	—	1	—	1
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
		4	1	5	1
	Rabbia				
Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	1
»	Avezzano	—	1	—	1
»	Sulmona	—	1	—	1
Bari delle P. (*b*)	Bari	1	—	2	—
Firenze	Pistoia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	5	2	5
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore				
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	1	—

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchico ematico.					
Dalmazia	Knin	1	—	1	—
	Zara	1	—	1	—
		2	—	2	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Sesana	1	—	1	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	12	44	1229
Rogna	11	34	141
Vaiuolo ovino	3	5	47
Malattie infettive dei suini	4	7	117
Carbonchio ematico	2	2	2
Colera dei polli	1	1	4
Carbonchio sintomatico	—	—	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto del 24 luglio 1919:

Ardu Pietro, aiutante capo laboratorio nelle manifatture dei tabacchi, con l'annuo stipendio di L. 2600 (di ruolo L. 200), è a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° luglio 1919.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 dicembre 1919 da valere fino al giorno 27 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	82.15	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.54	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 23 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).
da valere fino al giorno 27 dicembre 1919.

Parigi 122,85 — Londra 50,08 — Svizzera 235,50 — New York 13,07 — Oro 198,56.

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di Previdenza

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale

ELENCO delle **9881** *cartelle ordinarie 4 0/0, di credito comunale e provinciale, sorteggiate nell'estrazione seguita in Roma nei giorni dal 5 al 10 novembre 1919.*

(La decorrenza degli interessi cessa col 1° gennaio 1920).

691 2 3 4 5	9741 2 3 4 5	17456 7 8 9 60	22591 2 3 4 5	35736 7 8 9 40
2531 2 3 4 5	9761 2 3 4 5	17751 2 3 4 5	24196 7 8 9 200	35896 7 8 9 900
3121 2 3 4 5	11646 7 8 9 50	18231 2 3 4 5	24811 2 3 4 5	36391 2 3 4 5
3921 2 3 4 5	11716 7 8 9 20	18741 2 3 4 5	27696 7 8 9 700	36751 2 3 4 5
4066 7 8 9 70	12131 2 3 4 5	19226 7 8 9 30	27981 2 3 4 5	36916 7 8 9 20
4801 2 3 4 5	13471 2 3 4 5	20106 7 8 9 10	28416 7 8 9 20	37646 7 8 9 50
5111 2 3 4 5	14116 7 8 9 20	21106 7 8 9 10	28901 2 3 4 5	38251 2 3 4 5
5551 2 3 4 5	14561 2 3 4 5	21226 7 8 9 30	28996 7 8 9 29000	39531 2 3 4 5
5801 2 3 4 5	14751 2 3 4 5	21341 2 3 4 5	29466 7 8 9 70	40106 7 8 9 10
7111 2 3 4 5	15041 2 3 4 5	21681 2 3 4 5	30666 7 8 9 70	40691 2 3 4 5
8246 7 8 9 50	16066 7 8 9 70	21841 2 3 4 5	32451 2 3 4 5	42156 7 8 9 60
8456 7 8 9 60	17341 2 3 4 5	21961 2 3 4 5	32696 7 8 9 700	42661 2 3 4 5
				43421 2 3 4 5

44796 7 8 9 800
45141 2 3 4 5
46006 7 8 9 10
46211 2 3 4 5
46241 2 3 4 5
46956 7 8 9 60
47021 2 3 4 5
47336 7 8 9 90
47606 7 8 9 10
47971 2 3 4 5
47991 2 3 4 5
48186 7 8 9 90
48316 7 8 9 20

49906 7 8 9 10
50046 7 8 9 50
50901 2 3 4 5
51391 2 3 4 5
52606 7 8 9 10
52186 7 8 9 90
53721 2 3 4 5
53866 7 8 9 70
54636 7 8 9 40
54966 7 8 9 70
56046 7 8 9 50
56151 2 3 4 5
56471 2 3 4 5

56831 2 3 4 5
56661 2 3 4 5
57331 2 3 4 5
57491 2 3 4 5
58111 2 3 4 5
58156 7 8 9 60
59761 2 3 4 5
60436 7 8 9 40
60656 7 8 9 60
60771 2 3 4 5
60911 2 3 4 5
61941 2 3 4 5
62071 2 3 4 5

62156 7 8 9 60
63286 7 8 9 90
63701 2 3 4 5
65696 7 8 9 700
67116 7 8 9 20
67661 2 3 4 5
68376 7 8 9 80
68851 2 3 4 5
68986 7 8 9 90
70006 7 8 9 10
70476 7 8 9 80
71451 2 3 4 5
72956 7 8 9 60

73501 2 3 4 5
73571 2 3 4 5
73811 2 3 4 5
74936 7 8 9 30
75461 2 3 4 5
75641 2 3 4 5
78381 2 3 4 5
80956 7 8 9 60
81541 2 3 4 5
81811 2 3 4 5
83231 2 3 4 5
83426 7 8 9 30
84036 7 8 9 40
85036 7 8 9 40

86156 7 8 9 60
88911 2 3 4 5
88936 7 8 9 40
88991 2 3 4 5
89076 7 8 9 80
89666 7 8 9 70
90381 2 3 4 5
90961 2 3 4 5
92541 2 3 4 5
94321 2 3 4 5
95221 2 3 4 5
96231 2 3 4 5
97631 2 3 4 5

97896 7 8 9 900
98586 7 8 9 90
98641 2 3 4 5
100971 2 3 4 5
101031 2 3 4 5
101911 2 3 4 5
102281 2 3 4 5
102451 2 3 4 5
102741 2 3 4 5
103076 7 8 9 80
103111 2 3 4 5
103276 7 8 9 80
103591 2 3 4 5

103751 2 3 4 5
104731 2 3 4 5
105176 7 8 9 80
106096 7 8 9 700
107476 7 8 9 80
107686 7 8 9 90
108956 7 8 9 60
110011 2 3 4 5
111011 2 3 4 5
111216 7 8 9 20
111321 2 3 4 5
111566 7 8 9 70
111656 7 8 9 60

111896 7 8 9 900
112426 7 8 9 30
112546 7 8 9 50
113196 7 8 9 200
113241 2 3 4 5
113426 7 8 9 30
114381 2 3 4 5
114441 2 3 4 5
115926 7 8 9 30
117441 2 3 4 5
117531 2 3 4 5
117601 2 3 4 5
117641 2 3 4 5

117801 2 3 4 5
118666 7 8 9 70
119346 7 8 9 50
119991 2 3 4 5
120266 7 8 9 70
121441 2 3 4 5
121481 2 3 4 5
121661 2 3 4 5
121791 2 3 4 5
122111 2 3 4 5
123506 7 8 9 10
123696 7 8 9 700
123746 7 8 9 50

124651	134656	142341	155231	167196	174246	178671	187631	192236	199326
2	7	2	2	7	7	2	2	7	7
3	8	3	3	8	8	3	3	8	8
4	9	4	4	9	9	4	4	9	9
5	60	5	5	200	50	5	5	40	30
125536	134941	143616	155801	168001	174251	179401	188061	192601	200441
7	2	7	2	2	2	2	2	2	2
8	3	8	3	3	3	3	3	3	3
9	4	9	4	4	4	4	4	4	4
40	5	20	5	5	5	5	5	5	5
126586	134981	144641	157071	168961	174411	179486	188191	192991	201446
7	2	2	2	2	2	7	2	2	7
8	3	3	3	3	3	8	3	3	8
9	4	4	4	4	4	9	4	4	9
90	5	5	5	5	5	90	5	5	50
127276	135301	144721	159771	169506	174646	180356	188261	193441	202811
7	2	2	2	7	7	7	2	2	2
8	3	3	3	8	8	8	3	3	3
9	4	4	4	9	9	9	4	4	4
80	5	5	5	10	50	60	5	5	5
128026	135481	149166	161596	170241	174961	181066	188396	194236	204646
7	2	7	7	2	2	7	7	7	7
8	3	8	8	3	3	8	8	8	8
9	4	9	9	4	4	9	9	9	9
30	5	70	600	5	5	70	400	40	50
128776	136401	149666	162211	170446	175516	185441	188536	194456	205371
7	2	7	2	7	7	2	7	7	2
8	3	8	3	8	8	3	8	8	3
9	4	9	4	9	9	4	9	9	4
80	5	70	5	50	20	5	40	60	5
129186	136991	150016	162351	170661	175556	185766	188571	194621	205886
7	2	7	2	2	7	7	2	2	7
8	3	8	3	3	8	8	3	3	8
9	4	9	4	4	9	9	4	4	9
90	5	20	5	5	60	70	5	5	90
130616	137921	150196	162646	170806	175791	185926	189271	195176	206016
7	2	7	7	7	2	7	2	7	7
8	3	8	8	8	3	8	3	8	8
9	4	9	9	9	4	9	4	9	9
20	5	200	50	10	5	40	5	80	20
131596	137936	150831	163571	170831	176246	186096	189846	195436	207681
7	7	2	2	2	7	7	7	7	2
8	8	3	3	3	8	8	8	8	3
9	9	4	4	4	9	9	9	9	4
600	40	5	5	5	50	100	50	40	5
132366	138346	152736	163786	171031	176861	186386	190376	197116	207846
7	7	7	7	2	2	7	7	7	7
8	8	8	8	3	3	8	8	8	8
9	9	9	9	4	4	9	9	9	9
70	50	40	90	5	5	90	80	20	50
132621	138571	152841	164076	171346	177101	186501	190941	197986	207941
2	2	2	7	7	2	2	2	7	2
3	3	3	8	8	3	3	3	8	3
4	4	4	9	9	4	4	4	9	4
5	5	5	80	50	5	5	5	90	5
132651	141561	153826	164466	172051	177276	187031	191711	198136	208861
2	2	7	7	2	7	2	2	7	2
3	3	8	8	3	8	3	3	8	3
4	4	9	9	4	9	4	4	9	4
5	5	30	70	5	80	5	5	40	5
133021	142126	154736	165786	174066	177796	187526	191911	199301	208881
2	7	7	7	7	7	7	2	2	2
3	8	8	8	8	8	8	3	3	3
4	9	9	9	9	9	9	4	4	4
5	30	40	90	70	800	30	5	5	5

210161	216346	223731	232156	241856	254206	261686	269801	280606	292446
2	7	2	7	7	7	7	2	7	7
3	8	3	8	8	8	8	3	8	8
4	9	4	9	9	9	9	4	9	9
5	50	5	60	60	10	90	5	10	50
210206	216546	223921	232376	243471	254261	261881	269901	282536	292456
7	7	2	7	2	2	2	2	7	7
8	8	3	8	3	3	3	3	8	8
9	9	4	9	4	4	4	4	9	9
10	50	5	80	5	5	5	5	40	60
210326	217861	223926	234121	245006	254871	262401	270676	282976	293231
7	2	7	2	7	2	2	7	7	2
8	3	8	3	8	3	3	8	8	3
9	4	9	4	9	4	4	9	9	4
30	5	30	5	10	5	5	80	80	5
210561	217966	224386	234201	246651	255121	262806	271301	284371	294441
2	7	7	2	2	2	7	2	2	2
3	8	8	3	3	3	8	3	3	3
4	9	9	4	4	4	9	4	4	4
5	70	90	5	5	5	10	5	5	5
211241	218271	224716	234626	247286	255446	263016	271971	285581	299151
2	2	7	7	7	7	7	2	2	2
3	3	8	8	8	8	8	3	3	3
4	4	9	9	9	9	9	4	4	4
5	5	20	30	90	50	20	5	5	5
213051	218356	225906	235641	248821	255851	263806	272121	287756	299661
2	7	7	2	2	2	7	2	7	2
3	8	8	3	3	3	8	3	8	3
4	9	9	4	4	4	9	4	9	4
5	60	10	5	5	5	10	5	60	5
213116	219276	226601	235851	249436	256296	264301	272216	287776	299311
7	7	2	2	7	7	2	7	7	2
8	8	3	3	8	8	3	8	8	3
9	9	4	4	9	9	4	9	9	4
20	80	5	5	40	300	5	20	80	5
213511	220531	227991	236701	249696	256496	264996	274151	289476	299866
2	2	2	2	7	7	7	2	7	7
3	3	3	3	8	8	8	3	8	8
4	4	4	4	9	9	9	4	9	9
5	5	5	5	700	500	265000	5	80	70
213561	221386	228391	237211	249801	257531	265006	276381	290846	299931
2	7	2	2	2	2	7	2	7	2
3	8	3	3	3	3	8	3	8	3
4	9	4	4	4	4	9	4	9	4
5	90	5	5	5	5	10	5	50	5
214171	221416	228806	237686	251036	257696	265296	276691	290881	300416
2	7	7	7	7	7	7	2	2	7
3	8	8	8	8	8	8	3	3	8
4	9	9	9	9	9	9	4	4	9
5	50	10	90	40	700	300	5	5	20
214226	222266	229136	238036	251166	260191	266756	279936	291281	301151
7	7	7	7	7	2	7	7	2	2
8	8	8	8	8	3	8	8	3	3
9	9	9	9	9	4	9	9	4	4
30	70	40	40	70	5	60	40	5	5
215176	222601	230366	238691	251411	260661	267121	280116	292371	303771
7	2	7	2	2	2	2	7	2	2
8	3	8	3	3	3	3	8	3	3
9	4	9	4	4	4	4	9	4	4
80	5	70	5	5	5	5	30	5	5
215226	223136	230471	240836	252531	261046	268703	280536	292401	305266
7	7	2	7	2	7	7	7	2	7
8	8	3	8	3	8	8	8	3	8
9	9	4	9	4	9	9	9	4	9
30	40	5	40	5	50	10	40	5	70

305516	311621	320891	330791	338826	344591	357436	369201	377111	383631
7	2	2	2	7	2	7	2	2	2
8	3	3	3	8	3	8	3	3	3
9	4	4	4	9	4	9	4	4	4
20	5	5	5	30	5	40	5	5	5
305626	312526	322156	331116	339221	344641	360111	370166	378646	387516
7	7	7	7	2	2	2	7	7	7
8	8	8	8	3	3	3	8	8	8
9	9	9	9	4	4	4	9	9	9
30	30	60	20	5	5	5	70	50	20
305846	312756	322211	331546	339621	346041	360186	370511	379401	388576
7	7	2	7	2	2	7	2	2	7
8	8	3	8	3	3	8	3	3	8
9	9	4	9	4	4	9	4	4	9
50	60	5	50	5	5	90	5	5	80
306056	313096	323026	331816	341681	347116	360296	372406	379921	388726
7	7	7	7	2	7	7	7	2	7
8	8	8	8	3	8	8	8	3	8
9	9	9	9	4	9	9	9	4	9
60	100	30	20	5	20	300	10	5	30
306281	313291	324041	332846	343121	347816	361546	373261	380021	388886
2	2	2	7	2	7	7	2	2	7
3	3	3	8	3	8	8	3	3	8
4	4	4	9	4	9	9	4	4	9
5	5	5	50	5	20	50	5	5	90
306596	314086	324416	333166	343366	348071	361911	373336	380026	389586
7	7	7	7	7	2	2	7	7	7
8	8	8	8	8	3	3	8	8	8
9	9	9	9	9	4	4	9	9	9
600	90	20	70	70	5	5	40	30	90
307666	315031	326421	334566	343496	350336	362121	374581	380051	390146
7	2	2	7	7	7	2	2	2	7
8	3	3	8	8	8	3	3	3	8
9	4	4	9	9	9	4	4	4	9
70	5	5	70	500	40	5	5	5	50
307841	315311	326876	335491	343541	352041	364601	375221	380516	391111
2	2	7	2	2	2	2	2	7	2
3	3	8	3	3	3	3	3	8	3
4	4	9	4	4	4	4	4	9	4
5	5	80	5	5	5	5	5	20	5
308116	316031	327721	336056	343656	352911	366526	375731	380741	391251
7	2	2	7	7	2	7	2	2	2
8	3	3	8	8	3	8	3	3	3
9	4	4	9	9	4	9	4	4	4
20	5	5	60	60	5	30	5	5	5
309246	316116	327896	337111	343866	354286	367191	375816	380871	392391
7	7	7	2	7	7	2	7	2	2
8	8	8	3	8	8	3	8	3	3
9	9	9	4	9	9	4	9	4	4
50	20	900	5	70	90	5	20	5	5
310766	317391	328631	337936	344121	354376	367756	376641	382351	392776
7	2	2	7	2	7	7	2	2	7
8	3	3	8	3	8	8	3	3	8
9	4	4	9	4	9	9	4	4	9
—	5	5	40	5	80	60	5	5	80
311306	318406	328991	338291	344386	354401	367951	376846	382696	394171
7	7	2	2	7	2	2	7	7	2
8	8	3	3	8	3	3	8	8	3
9	9	4	4	9	4	4	9	9	4
10	10	5	5	90	5	5	50	700	5
311606	320441	330451	338721	344431	357036	368301	376931	382941	394241
7	2	2	2	2	7	2	2	2	2
8	3	3	3	3	8	3	3	3	3
9	4	4	4	4	9	4	4	4	4
10	5	5	5	5	40	5	5	5	5

	401001	409371	421541	43 276	439761	449121	455476	466161	476931
	2	2	2	7	2	2	7	2	2
	3	3	3	8	3	3	8	3	3
	4	4	4	9	4	4	9	4	4
	5	5	5	80	5	5	80	5	5
[illegible]6	401896	410121	421546	432736	440361	449391	455696	466546	477266
7	7	2	7	7	2	2	7	7	7
8	8	3	8	8	3	3	8	8	8
9	9	4	9	9	4	4	9	9	9
10	900	5	50	40	5	5	700	50	70
396431	402131	410366	422821	433076	441661	449591	458146	466876	478401
2	2	7	2	7	2	2	7	7	2
3	3	8	3	8	3	3	8	8	3
4	4	9	4	9	4	4	9	9	4
5	5	70	5	80	5	5	50	80	5
396911	402851	411446	423046	433646	442121	450281	458651	467966	478476
2	2	7	7	7	2	2	2	7	7
3	3	8	8	8	3	3	3	8	8
4	4	9	9	9	4	4	4	9	9
5	5	50	50	50	5	5	5	70	80
397136	403526	411641	423651	433736	443631	450426	459676	468231	478696
7	7	2	2	7	2	7	7	2	7
8	8	3	3	8	3	8	8	3	8
9	9	4	4	9	4	9	9	4	9
40	30	5	5	40	5	30	80	5	700
398026	404446	413931	425736	434651	444701	450901	460796	468981	478756
7	7	2	7	2	2	2	7	2	7
8	8	3	8	3	3	3	8	3	8
9	9	4	9	4	4	4	9	4	9
30	50	5	40	5	5	5	800	5	60
398306	404746	414306	425896	434776	444836	451026	461076	471036	478801
7	7	7	7	7	7	7	7	7	2
8	8	8	8	8	8	8	8	8	3
9	9	9	9	9	9	9	9	9	4
10	50	10	900	80	40	30	80	90	5
398651	404811	414476	427216	436866	444841	451281	461911	472471	480466
2	2	7	7	7	2	2	2	2	7
3	3	8	8	8	3	3	3	3	8
4	4	9	9	9	4	4	4	4	9
5	5	80	20	70	5	5	5	5	70
399101	405646	414481	428341	437051	445456	451681	462436	472361	481526
2	7	2	2	2	7	2	7	2	7
3	8	3	3	3	8	3	8	3	8
4	9	4	4	4	9	4	9	4	9
5	50	5	5	5	60	5	40	5	30
399251	406761	417441	428841	437946	445506	453386	462961	472896	481611
2	2	2	2	7	7	7	2	7	2
3	3	3	3	8	8	8	3	8	3
4	4	4	4	9	9	9	4	9	4
5	5	5	5	50	10	90	5	900	5
399446	407501	419381	429081	438196	445586	453756	463996	473961	483241
7	2	2	2	7	7	7	7	2	2
8	3	3	3	8	8	8	8	3	3
9	4	4	4	9	9	9	9	4	4
50	5	5	5	200	90	60	464000	5	5
399996	408181	419491	431516	438446	446981	454696	464626	476416	484336
7	2	2	7	7	2	7	7	7	7
8	3	3	8	8	3	8	8	8	8
9	4	4	9	9	4	9	9	9	9
400000	5	5	20	50	5	700	30	50	40
400161	408186	420666	432271	439296	448021	454916	465656	476756	484671
2	7	7	2	7	2	7	7	7	2
3	8	8	3	8	3	8	8	8	3
4	9	9	4	9	4	9	9	9	4
5	90	70	5	300	5	20	60	60	5

485701 2 3 4 5
487126 7 8 9 30
487366 7 8 9 70
487421 2 3 4 5
488161 2 3 4 5
488781 2 3 4 5
488826 7 8 9 30
489596 7 8 9 600
493351 2 3 4 5
495106 7 8 9 10
495391 2 3 4 5
495736 7 8 9 40
497551 2 3 4 5

497706 7 8 9 10
499571 2 3 4 5
500816 7 8 9 20
501566 7 8 9 70
501606 7 8 9 10
502886 7 8 9 90
502896 7 8 9 900
503146 7 8 9 50
503221 2 3 4 5
503811 2 3 4 5
505461 2 3 4 5
505596 7 8 9 600
506646 7 8 9 50

507906 7 8 9 10
508026 7 8 9 30
508271 2 3 4 5
508371 2 3 4 5
509136 7 8 9 40
510061 2 3 4 5
511146 7 8 9 50
511901 2 3 4 5
512741 2 3 4 5
513751 2 3 4 5
514171 2 3 4 5
514451 2 3 4 5
517496 7 8 9 500

517941 2 3 4 5
518761 2 3 4 5
519486 7 8 9 90
519591 2 3 4 5
519736 7 8 9 40
520436 7 8 9 40
521426 7 8 9 30
521591 2 3 4 5
521796 7 8 9 800
521926 7 8 9 30
522601 2 3 4 5
526161 2 3 4 5
526786 7 8 9 90

528061 2 3 4 5
529896 7 8 9 900
532241 2 3 4 5
533271 2 3 4 5
533406 7 8 9 10
533566 7 8 9 70
534171 2 3 4 5
534451 2 3 4 5
539176 7 8 9 80
539541 2 3 4 5
540396 7 8 9 700
541141 2 3 4 5
541661 2 3 4 5

544031 2 3 4 5
544466 7 8 9 70
544806 7 8 9 10
545491 2 3 4 5
545571 2 3 4 5
548956 7 8 9 60
549496 7 8 9 500
549556 7 8 9 60
550276 7 8 9 80
550316 7 8 9 20
550576 7 8 9 80
551346 7 8 9 50
551696 7 8 9 700

552486 7 8 9 90
552836 7 8 9 40
554026 7 8 9 30
554741 2 3 4 5
555276 7 8 9 80
555556 7 8 9 60
557166 7 8 9 70
560216 7 8 9 20
560346 7 8 9 50
560486 7 8 9 90
560606 7 8 9 10
561241 2 3 4 5
562786 7 8 9 90

562921 2 3 4 5
562966 7 8 9 70
563051 2 3 4 5
565746 7 8 9 50
565756 7 8 9 60
565796 7 8 9 800
566041 2 3 4 5
566366 7 8 9 70
566561 2 3 4 5
566971 2 3 4 5
567266 7 8 9 70
567301 2 3 4 5
568641 2 3 4 5

569166 7 8 9 70
569271 2 3 4 5
569731 2 3 4 5
569946 7 8 9 50
56[illegible]6 7 8 9 70
[illegible]426 7 8 9 30
570921 2 3 4 5
572791 2 3 4 5
572841 2 3 4 5
574026 7 8 9 30
577901 2 3 4 5
578346 7 8 9 50
578376 7 8 9 80

579756 7 8 9 60
580071 2 3 4 5
580451 2 3 4 5
581181 2 3 4 5
581231 2 3 4 5
581481 2 3 4 5
581666 7 8 9 70
583056 7 8 9 60
583091 2 3 4 5
583651 2 3 4 5
584796 7 8 9 800

586086	595301	602501	610061	618836	624426	632106	643051	651011	658666
7	2	2	2	7	7	7	2	2	7
8	3	3	3	8	8	8	3	3	8
9	4	4	4	9	9	9	4	4	9
90	5	5	5	40	30	10	5	5	70
586901	595926	604871	611716	620181	625791	632806	644306	652296	660171
2	7	2	7	2	2	7	7	7	2
3	8	3	8	3	3	8	8	8	3
4	9	4	9	4	4	9	9	9	4
5	30	5	20	5	5	10	10	300	5
587596	596031	605331	612001	621786	626656	633966	644476	652451	660701
7	2	2	2	7	7	7	7	2	2
8	3	3	3	8	8	8	8	3	3
9	4	4	4	9	9	9	9	4	4
600	5	5	5	90	60	70	80	5	5
588176	596566	605386	612306	621816	627266	634041	644606	652731	661466
7	7	7	7	7	7	2	7	2	7
8	8	8	8	8	8	3	8	3	8
9	9	9	9	9	9	4	9	4	9
80	70	90	10	20	70	5	10	5	70
589866	596581	606541	612366	622626	627511	634176	644901	653186	661591
7	2	2	7	7	2	7	2	7	2
8	3	3	8	8	3	8	3	8	3
9	4	4	9	9	4	9	4	9	4
70	5	5	70	30	5	80	5	90	5
590316	597111	606966	614591	623001	628186	634671	645241	653386	662636
7	2	7	2	2	7	2	2	7	7
8	3	8	3	3	8	3	3	8	8
9	4	9	4	4	9	4	4	9	9
20	5	70	5	5	90	5	5	90	40
590901	597206	607026	614961	623571	629306	636106	645671	653926	663966
2	7	7	2	2	7	7	2	7	7
3	8	8	3	3	8	8	3	8	8
4	9	9	4	4	9	9	4	9	9
5	10	30	5	5	10	10	5	30	70
591341	597991	607101	616341	623691	629331	636256	645716	653971	664691
2	2	2	2	2	2	7	7	2	2
3	3	3	3	3	3	8	8	3	3
4	4	4	4	4	4	9	9	4	4
5	5	5	5	5	5	60	20	5	5
591416	598066	607501	617071	623706	629696	638166	645756	654301	665556
7	7	2	2	7	7	7	7	2	7
8	8	3	3	8	8	8	8	3	8
9	9	4	4	9	9	9	9	4	9
20	70	5	5	10	700	70	60	5	60
592346	599041	608381	617106	624026	630521	639996	647346	654651	665996
7	2	2	7	7	2	7	7	2	7
8	3	3	8	8	3	8	8	3	8
9	4	4	9	9	4	9	9	4	9
50	5	5	10	30	5	640000	50	5	666000
593621	599901	608391	617406	624166	631141	640531	648921	655591	666681
2	2	2	7	7	2	2	2	2	2
3	3	3	8	8	3	3	3	3	3
4	4	4	9	9	4	4	4	4	4
5	5	5	10	70	5	5	5	5	5
594136	601341	608521	617546	624276	631881	641671	649211	656616	667466
7	2	2	7	7	2	2	2	7	7
8	3	3	8	8	3	3	3	8	8
9	4	4	9	9	4	4	4	9	9
40	5	5	50	80	5	5	5	20	70
594821	601576	608601	618171	624286	631936	641931	650006	656791	667571
2	7	2	2	7	7	2	7	2	2
3	8	3	3	8	8	3	8	3	3
4	9	4	4	9	9	4	9	4	4
5	80	5	5	90	40	5	10	5	5

667636	676606	689231	694381	705106	711961	719391	725521	734761	746766
7	7	2	2	7	2	2	2	2	7
8	8	3	3	8	3	3	3	3	8
9	9	4	4	9	4	4	4	4	9
40	10	5	5	10	5	5	5	5	70
667936	677411	690666	695696	705136	713396	719621	726216	734851	747901
7	2	7	7	7	7	2	7	2	2
8	3	8	8	8	8	3	8	3	3
9	4	9	9	9	9	4	9	4	4
40	5	70	700	40	400	5	20	5	5
669556	677576	690876	696641	705891	713431	719696	726841	735041	748151
7	7	7	2	2	2	7	2	2	2
8	8	8	3	3	3	8	3	3	3
9	9	9	4	4	4	9	4	4	4
60	80	80	5	5	5	700	5	5	5
669856	678361	691146	699971	705916	714981	720531	728066	736096	748341
7	2	7	2	7	2	2	7	7	2
8	3	8	3	8	3	3	8	8	3
9	4	9	4	9	4	4	9	9	4
60	5	50	5	20	5	5	70	100	5
670861	679761	691431	700531	706936	716451	721871	728971	736226	748886
2	2	2	2	7	2	2	2	7	7
3	3	3	3	8	3	3	3	8	8
4	4	4	4	9	4	4	4	9	9
5	5	5	5	40	5	5	5	30	90
671071	681041	691531	700966	707216	716676	722551	731591	736916	748991
2	2	2	7	7	7	2	2	7	2
3	3	3	8	8	8	3	3	8	3
4	4	4	9	9	9	4	4	9	4
5	5	5	70	20	80	5	5	20	5
671691	681506	692146	701086	707631	716821	722946	732356	737691	749641
2	7	7	7	2	2	7	7	2	2
3	8	8	8	3	3	8	8	3	3
4	9	9	9	4	4	9	9	4	4
5	10	50	90	5	5	50	60	5	5
671906	682451	692201	701096	708486	717316	723231	732401	739461	751761
7	2	2	7	7	7	2	2	2	2
8	3	3	8	8	8	3	3	3	3
9	4	4	9	9	9	4	4	4	4
10	5	5	100	90	20	5	5	5	5
672506	683706	692471	702996	708886	717601	723266	732511	742396	752046
7	7	2	7	7	2	7	2	7	7
8	8	3	8	8	3	8	3	8	8
9	9	4	9	9	4	9	4	9	9
10	10	5	703000	90	5	70	5	400	50
672821	685386	692551	703326	709526	718341	724526	733036	742941	752326
2	7	2	7	7	2	7	7	2	7
3	8	3	8	8	3	8	8	3	8
4	9	4	9	9	4	9	9	4	9
5	90	5	30	30	5	30	40	5	30
673731	685471	693636	703781	709791	718471	724816	733481	742946	752616
2	2	7	2	2	2	7	2	7	7
3	3	8	3	3	3	8	3	8	8
4	4	9	4	4	4	9	4	9	9
5	5	40	5	5	5	20	5	50	20
675386	687436	693981	703866	710301	718611	725136	733781	743891	753331
7	7	2	7	2	2	7	2	2	2
8	8	3	8	3	3	8	3	3	3
9	9	4	9	4	4	9	4	4	4
90	40	5	70	5	5	40	5	5	5
675491	689221	694001	704621	711391	719146	725491	734021	746586	755816
2	2	2	2	2	7	2	2	7	7
3	3	3	3	3	8	3	3	8	8
4	4	4	4	4	9	4	4	9	9
5	5	5	5	5	50	5	5	90	20

756096	767311	786196	797166	812946	822396	827356	835601	842386	855116
7	2	7	7	7	7	7	2	7	7
8	3	8	8	8	8	8	3	8	8
9	4	9	9	9	9	9	4	9	9
100	5	200	10	50	400	60	5	90	20
756161	770051	788811	797746	813701	822401	828691	836151	842551	855801
2	2	2	7	2	2	2	2	2	2
3	3	3	8	3	3	3	3	3	3
4	4	4	9	4	4	4	4	4	4
5	5	5	50	5	5	5	5	5	5
756651	771371	788861	798261	814321	822861	829186	836476	842991	856896
2	2	2	2	2	2	7	7	2	7
3	3	3	3	3	3	8	8	3	8
4	4	4	4	4	4	9	9	4	9
5	5	5	5	5	5	90	80	5	900
757096	772766	789071	798556	815126	823011	829786	836541	843696	856911
7	7	2	7	7	2	7	2	7	2
8	8	3	8	8	3	8	3	8	3
9	9	4	9	9	4	9	4	9	4
100	70	5	60	30	5	90	5	700	5
759886	773931	789731	799411	815481	823286	830021	836871	845431	857651
7	2	2	2	2	7	2	2	2	2
8	3	3	3	3	8	3	3	3	3
9	4	4	4	4	9	4	4	4	4
90	5	5	5	5	90	5	5	5	5
760611	774286	790501	802611	815686	824166	830131	837361	846356	857846
2	7	2	2	7	7	2	2	7	7
3	8	3	3	8	8	3	3	8	8
4	9	4	4	9	9	4	4	9	9
5	90	5	5	90	70	5	5	60	50
762271	774501	790751	802921	818816	824361	830741	838351	847411	858516
2	2	2	2	7	2	2	2	2	7
3	3	3	3	8	3	3	3	3	8
4	4	4	4	9	4	4	4	4	9
5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
762631	777006	792286	804126	819181	824566	831136	839016	848281	859921
2	7	7	7	2	7	7	7	2	2
3	8	8	8	3	8	8	8	3	3
4	9	9	9	4	9	9	9	4	4
5	10	90	30	5	70	40	20	5	5
763436	780776	792631	804891	819696	825651	833786	840631	848561	860516
7	7	2	2	7	2	7	2	2	7
8	8	3	3	8	3	8	3	3	8
9	9	4	4	9	4	9	4	4	9
40	80	5	5	700	5	90	5	5	20
764406	781011	794356	806481	820206	826311	834211	840871	849416	860746
7	2	7	2	7	2	2	2	7	7
8	3	8	3	8	3	3	3	8	8
9	4	9	4	9	4	4	4	9	9
10	5	60	5	10	5	5	5	20	50
764651	782546	794656	807236	820471	826386	835151	841746	851761	860956
2	7	7	7	2	7	2	7	2	7
3	8	8	8	3	8	3	8	3	8
4	9	9	9	4	9	4	9	4	9
5	50	60	40	5	90	5	50	5	60
764656	784711	795126	808806	822121	826436	835511	842001	852146	861211
7	2	7	7	2	7	2	2	7	2
8	3	8	8	3	8	3	3	8	3
9	4	9	9	4	9	4	4	9	4
60	5	30	10	5	40	5	5	50	5
766216	785721	796496	810186	822136	827146	835596	842091	854306	861216
7	2	7	7	7	7	7	2	7	7
8	3	8	8	8	8	8	3	8	8
9	4	9	9	9	9	9	4	9	9
20	5	500	90	40	50	600	5	10	20

863776	874046	882816	888961	898306	906191	913121	922811	931331	941271
7	7	7	2	7	2	2	2	2	2
8	8	8	3	8	3	3	3	3	3
9	9	9	4	9	4	1	4	4	4
80	50	20	5	10	5	5	5	5	5
864131	875296	883356	889591	899316	906936	913546	923481	931591	914211
2	7	7	2	7	7	7	2	2	2
3	8	8	3	8	8	8	3	3	3
4	9	9	4	9	9	9	4	4	4
5	300	60	5	20	40	50	5	5	5
864161	876081	883566	889946	901411	906971	914441	924456	933601	944871
2	2	7	7	2	2	2	7	2	2
3	3	8	8	3	3	3	8	3	3
4	4	9	9	4	4	4	9	4	4
5	5	70	50	5	5	5	60	5	5
865196	876886	883596	890006	901641	906976	915056	925561	933851	945061
7	7	7	7	2	7	7	2	2	2
8	8	8	8	3	8	8	3	3	3
9	9	9	9	4	9	9	4	4	4
200	90	600	10	5	80	60	5	5	5
865366	876956	883676	890626	901991	907451	915741	926581	935836	945166
7	7	7	7	2	2	2	2	7	7
8	8	8	8	3	3	3	3	8	8
9	9	9	9	4	4	4	4	9	9
70	60	80	30	5	5	5	5	40	70
866651	878241	884771	892056	903396	907501	916401	927111	935946	945206
2	2	2	7	7	2	2	2	7	7
3	3	3	8	8	3	3	3	8	8
4	4	4	9	9	4	4	4	9	9
5	5	5	60	400	5	5	5	50	10
867001	879366	884906	892226	903471	909361	917306	927191	936111	946901
2	7	7	7	2	2	7	2	2	2
3	8	8	8	3	3	8	3	3	3
4	9	9	9	4	4	9	4	4	4
5	70	10	30	5	5	10	5	5	5
867731	880381	885746	892656	904116	909481	917506	927196	936311	947056
2	2	7	7	7	2	7	7	2	7
3	3	8	8	8	3	8	8	3	8
4	4	9	9	9	4	9	9	4	9
5	5	50	60	20	5	10	200	5	60
867981	880621	886886	893221	904671	910086	918211	927721	937191	947096
2	2	7	2	2	7	2	2	2	7
3	3	8	3	3	8	3	3	3	8
4	4	9	4	4	9	4	4	4	9
5	5	90	5	5	90	5	5	5	100
869091	880906	886891	894371	905221	910876	919201	929596	937981	947396
2	7	2	2	2	7	2	7	2	7
3	8	3	3	3	8	3	8	3	8
4	9	4	4	4	9	4	9	4	9
5	10	5	5	5	80	5	600	5	400
870171	881866	887026	894381	905876	910911	921806	929711	938746	947981
2	7	7	2	7	2	7	2	7	2
3	8	8	3	8	3	8	3	8	3
4	9	9	4	9	4	9	4	9	4
5	70	30	5	80	5	10	5	50	5
871661	881981	887611	895936	906021	911426	922141	930301	938811	948066
2	2	2	7	2	7	2	2	2	7
3	3	3	8	3	8	3	3	3	8
4	4	4	9	4	9	4	4	4	9
5	5	5	40	5	30	5	5	5	100
873206	882356	887611	896961	906396	913006	922161	930561	939371	948131
7	7	2	2	7	7	2	2	2	2
8	8	3	3	8	8	3	3	3	3
9	9	4	4	9	9	4	4	4	4
10	60	5	5	400	10	5	5	5	5

949541	957951	967216	976436	987011	993736	1002071	1011546	1020671	1028476
2	2	7	7	2	7	2	7	2	7
3	3	8	8	3	8	3	8	3	8
4	4	9	9	4	9	4	9	4	9
5	5	20	40	5	40	5	50	5	80
949926	958211	967936	976556	987731	994051	1002421	1012686	1020791	1028636
7	2	7	7	2	2	2	7	2	7
8	3	8	8	3	3	3	8	3	8
9	4	9	9	4	4	4	9	4	9
30	5	40	60	5	5	5	90	5	40
952156	958296	968346	977036	988106	994931	1003586	1012906	1022691	1029451
7	7	7	7	7	2	7	7	2	2
8	8	8	8	8	3	8	8	3	3
9	9	9	9	9	4	9	9	4	4
60	300	50	40	10	5	90	10	5	5
952396	958746	970346	979901	989236	996156	1004636	1015636	1023571	1029666
7	7	7	2	7	7	7	7	2	7
8	8	8	3	8	8	8	8	3	8
9	9	9	4	9	9	9	9	4	9
400	50	50	5	90	60	40	40	5	70
953231	959256	970771	980216	990516	996446	1005126	1016101	1024161	1031306
2	7	2	7	7	7	7	2	2	7
3	8	3	8	8	8	8	3	3	8
4	9	4	9	9	9	9	4	4	9
5	60	5	20	20	50	30	5	5	10
953296	960061	972386	980671	990981	996751	1005161	1016121	1024501	1036151
7	2	7	2	2	2	2	2	2	2
8	3	8	3	3	3	3	3	3	3
9	4	9	4	4	4	4	4	4	4
300	5	90	5	5	5	5	5	5	5
954081	960446	972801	981756	991556	997626	1005446	1016166	1025631	1037246
2	7	2	7	7	7	7	7	2	7
3	8	3	8	8	8	8	8	3	8
4	9	4	9	9	9	9	9	4	9
5	50	5	60	60	30	50	70	5	50
954171	961646	972871	982411	991611	997691	1005781	1016736	1025801	1038516
2	7	2	2	2	2	2	7	2	7
3	8	3	3	3	3	3	8	3	8
4	9	4	4	4	4	4	9	4	9
5	50	5	5	5	5	5	40	5	20
954906	963451	973341	982516	9917[illegible]1	998406	1006176	1017201	1026246	1038691
7	2	2	7	2	7	7	2	7	2
8	3	3	8	3	8	8	3	8	3
9	4	4	9	4	9	9	4	9	4
10	5	5	20	5	10	80	5	50	5
955731	963701	974741	984396	992176	998576	1006481	1018161	1026356	1038916
2	2	2	7	7	7	2	2	7	7
3	3	3	8	8	8	3	3	8	8
4	4	4	9	9	9	4	4	9	9
5	5	5	400	80	80	5	5	60	20
956281	964501	975291	984686	993386	998976	1008471	1020271	1027446	1039976
2	2	2	7	7	7	2	2	7	7
3	3	3	8	8	8	3	3	8	8
4	4	4	9	9	9	4	4	9	9
5	5	5	90	90	80	5	5	50	80
956536	964761	975331	985181	993411	1000926	1010816	1020366	1027871	1041566
7	2	2	2	2	7	7	7	2	7
8	3	3	3	3	8	8	8	3	8
9	4	4	4	4	9	9	9	4	9
40	5	5	5	5	30	20	70	5	70
957911	965836	976196	985266	993526	1000976	1011446	1020486	1028186	1042511
2	7	7	7	7	7	7	7	7	2
3	8	8	8	8	8	8	8	8	3
4	9	9	9	9	9	9	9	9	4
5	40	200	70	30	80	50	90	90	5

1042716	1050976	1061526	1070801	1080036	1083981	1093956	1105861	1114886	1124221
7	7	7	2	7	2	7	2	7	2
8	8	8	3	8	3	8	3	8	3
9	9	9	4	9	4	9	4	9	4
20	80	30	5	40	5	60	5	90	5
1042746	1052441	1064901	1071911	1080121	1084756	1094886	1106281	1115111	1125191
7	2	2	2	2	7	7	2	2	2
8	3	3	3	3	8	8	3	3	3
9	4	4	4	4	9	9	4	4	4
50	5	5	5	5	60	90	5	5	5
1044071	1053701	1064916	1073151	1080591	1085261	1098386	1106641	1115696	1125586
2	2	7	2	2	2	7	2	7	7
3	3	8	3	3	3	8	3	8	8
4	4	9	4	4	4	9	4	9	9
5	5	20	5	5	5	90	5	700	90
1044586	1054431	1065856	1073641	1081016	1085836	1098561	1107271	1115806	1125751
7	2	7	2	7	7	2	2	7	2
8	3	8	3	8	8	3	3	8	3
9	4	9	4	9	9	4	4	9	4
90	5	60	5	20	40	5	5	10	5
1046236	1055611	1066201	1074071	1081056	1086076	1098976	1107346	1116081	1126406
7	2	2	2	7	7	7	7	2	7
8	3	3	3	8	8	8	8	3	8
9	4	4	4	9	9	9	9	4	9
40	5	5	5	60	80	80	50	5	10
1046786	1055941	1066396	1074116	1081201	1087561	1099541	1109246	1116966	1127306
7	2	7	7	2	2	2	7	7	7
8	3	8	8	3	3	3	8	8	8
9	4	9	9	4	4	4	9	9	9
90	5	400	20	5	5	5	50	70	10
1047231	1056006	1068001	1074871	1081601	1087591	1100736	1109341	1118856	1129071
2	7	2	2	2	2	7	2	7	2
3	8	3	3	3	3	8	3	8	3
4	9	4	4	4	4	9	4	9	4
5	10	5	5	5	5	40	5	60	5
1047496	1050356	1068811	1074936	1081836	1087856	1100801	1109516	1119976	1129401
7	7	2	7	7	7	2	7	7	2
8	8	3	8	8	8	3	8	8	3
9	9	4	9	9	9	4	9	9	4
500	60	5	40	40	60	5	20	80	5
1047951	1058406	1069156	1075246	1082231	1089121	1100881	1110521	1120281	1129616
2	7	7	7	2	2	2	2	2	7
3	8	8	8	3	3	3	3	3	8
4	9	9	9	4	4	4	4	4	9
5	10	60	50	5	5	5	5	5	20
1048236	1058701	1069351	1075461	1082786	1089136	1101456	1110591	1122421	1131116
7	2	2	2	7	7	7	2	2	7
8	3	3	3	8	8	8	3	3	8
9	4	4	4	9	9	9	4	4	9
40	5	5	5	90	40	60	5	5	20
1049396	1060091	1069746	1076226	1083186	1089536	1101471	1112916	1122466	1131476
7	2	7	7	7	7	2	7	7	7
8	3	8	8	8	8	3	8	8	8
9	4	9	9	9	9	4	9	9	9
400	5	50	30	90	40	5	20	70	80
1050036	1063426	1069856	1077686	1083301	1090191	1102516	1114566	1123816	1131851
7	7	7	7	2	2	7	7	7	2
8	8	8	8	3	3	8	8	8	3
9	9	9	9	4	4	9	9	9	4
40	30	60	90	5	5	20	70	20	5
1050766	1063716	1070011	1079686	1083706	1090976	1104111	1114836	1124041	1132451
7	7	2	7	7	7	2	7	2	2
8	8	3	8	8	8	3	8	3	3
9	9	4	9	9	9	4	9	4	4
70	20	5	90	10	80	5	40	5	5

1133251	1146351	1157881	1168436	1177811	1185676	1200031	1207806	1219516	1229041
2	2	2	7	2	7	2	7	7	2
3	3	3	8	3	8	3	8	8	3
4	4	4	9	4	9	4	9	9	4
5	5	5	40	5	80	5	10	20	5
1135491	1146476	1158331	1168906	1178346	1186146	1201871	1208891	1219931	1229796
2	7	2	7	7	7	2	2	2	7
3	8	3	8	8	8	3	3	3	8
4	9	4	9	9	9	4	4	4	9
5	80	5	10	50	50	5	5	5	800
1136076	1146836	1158406	1168961	1179211	1187141	1202736	1209346	1220631	1229821
7	7	7	2	2	2	7	7	2	2
8	8	8	3	3	3	8	8	3	3
9	9	9	4	4	4	9	9	4	4
80	40	10	5	5	5	40	50	5	5
1137331	1146991	1158996	1169521	1181181	1190731	1203401	1209621	1221886	1230021
2	2	7	2	2	2	2	2	7	2
3	3	8	3	3	3	3	3	8	3
4	4	9	4	4	4	4	4	9	4
5	5	1159000	5	5	5	5	5	90	5
1139071	1150246	1159061	1170531	1182091	1191061	1204396	1210406	1223496	1230871
2	7	2	2	2	2	7	7	7	2
3	8	3	3	3	3	8	8	8	3
4	9	4	4	4	4	9	9	9	4
5	50	5	5	5	5	400	10	500	5
1139076	1153111	1160636	1170691	1182241	1192781	1205076	1211196	1223916	1233971
7	2	7	2	2	2	7	7	7	2
8	3	8	3	3	3	8	8	8	3
9	4	9	4	4	4	9	9	9	4
80	5	40	5	5	5	80	200	20	5
1139696	1153231	1161291	1170966	1182361	1193086	1205361	1213871	1224096	1235591
7	2	2	7	2	7	2	2	7	2
8	3	3	8	3	8	3	3	8	3
9	4	4	9	4	9	4	4	9	4
700	5	5	70	5	90	5	5	100	5
1140531	1153726	1164331	1171991	1182771	1195416	1205561	1214156	1224941	1235666
2	7	2	2	2	7	2	7	2	7
3	8	3	3	3	8	3	8	3	8
4	9	4	4	4	9	4	9	4	9
5	30	5	5	5	50	5	60	5	70
1140641	1153801	1165791	1172836	1184216	1195891	1205661	1214356	1226436	1235711
2	2	2	7	7	2	2	7	7	2
3	3	3	8	8	3	3	8	8	3
4	4	4	9	9	4	4	9	9	4
5	5	5	40	20	5	5	60	40	5
1141411	1154091	1165821	1174331	1184811	1196606	1205761	1214426	1226466	1236441
2	2	2	2	2	7	2	7	7	2
3	3	3	3	3	8	3	8	8	3
4	4	4	4	4	9	4	9	9	4
5	5	5	5	5	10	5	30	70	5
1145536	1154811	1167096	1176331	1184986	1196841	1206171	1215426	1227556	1236446
7	2	7	2	7	2	2	7	7	7
8	3	8	3	8	3	3	8	8	8
9	4	9	4	9	4	4	9	9	9
40	5	100	5	90	5	5	30	60	50
1145596	1155591	1167101	1176726	1185001	1197651	1206186	1217711	1228236	1236626
7	2	2	7	2	2	7	2	7	7
8	3	3	8	3	3	8	3	8	8
9	4	4	9	4	4	9	4	9	9
600	5	5	30	5	5	90	5	40	30
1146016	1157396	1167331	1176746	1185371	1198836	1206231	1219481	1228901	1237171
7	7	2	7	2	7	2	2	2	2
8	8	3	8	3	8	3	3	3	3
9	9	4	9	4	9	4	4	4	4
20	400	5	50	5	40	5	5	5	5

1238446	1247201	1255671	1268201	1277331	1285941	1297001	1302956	1310826	1320176
7	2	2	2	2	2	2	7	7	7
8	3	3	3	3	3	3	8	8	8
9	4	4	4	4	4	4	9	9	9
50	5	5	5	5	5	5	60	30	80
1240521	1247681	1255886	1269156	1277611	1286716	1297541	1303101	1311156	1320931
2	2	7	7	2	7	2	2	7	2
3	3	8	8	3	8	3	3	8	3
4	4	9	9	4	9	4	4	9	4
5	5	90	60	5	20	5	5	60	5
1240671	1247711	1257576	1269786	1278641	1290556	1297696	1303976	1311686	1321176
2	2	7	7	2	7	7	7	7	7
3	3	8	8	3	8	8	8	8	8
4	4	9	9	4	9	9	9	9	9
5	5	80	90	5	60	700	80	90	80
1242131	1247831	1257786	1270231	1278666	1291926	1297706	1304111	1312281	1322786
2	2	7	2	7	7	7	2	2	7
3	3	8	3	8	8	8	3	3	8
4	4	9	4	9	9	9	4	4	9
5	5	90	5	70	30	10	5	5	90
1243261	1248431	1259746	1271541	1279871	1292056	1297936	1305096	1312351	1323046
2	2	7	2	2	7	7	7	2	7
3	3	8	3	3	8	8	8	3	8
4	4	9	4	4	9	9	9	4	9
5	5	50	5	5	60	40	100	5	50
1243816	1248526	1260076	1272081	1279971	1292241	1297946	1305806	1312671	1323456
7	7	7	2	2	2	7	7	2	7
8	8	8	3	3	3	8	8	3	8
9	9	9	4	4	4	9	9	4	9
20	30	80	5	5	5	50	10	5	60
1243821	1249426	1261111	1272816	1282406	1292531	1298836	1305941	1312846	1323851
2	7	2	7	7	2	7	2	7	2
3	8	3	8	8	3	8	3	8	3
4	9	4	9	9	4	9	4	9	4
5	30	5	20	10	5	40	5	50	5
1244036	1249816	1261166	1273571	1284046	1293811	1298771	1307271	1313066	1324326
7	7	7	2	7	2	2	2	7	7
8	8	8	3	8	3	3	3	8	8
9	9	9	4	9	4	4	4	9	9
40	20	70	5	50	5	5	5	70	30
1244051	1250426	1264071	1273921	1284636	1294236	1299931	1308196	1314866	1324731
2	7	2	2	7	7	2	7	7	2
3	8	3	3	8	8	3	8	8	3
4	9	4	4	9	9	4	9	9	4
5	30	5	5	40	40	5	200	70	5
1245706	1250996	1264281	1274216	1284736	1294776	1300036	1309211	1315396	1325736
7	7	2	7	7	7	7	2	7	7
8	8	3	8	8	8	8	3	8	8
9	9	4	9	9	9	9	4	9	9
10	1251000	5	20	40	80	40	5	400	40
1246161	1251266	1266696	1275826	1285126	1295056	1300061	1309866	1315721	1326211
2	7	7	7	7	7	2	7	2	2
3	8	8	8	8	8	3	8	3	3
4	9	9	9	9	9	4	9	4	4
5	70	700	30	30	60	5	70	5	5
1246381	1252001	1267486	1276536	1285301	1295526	1302056	1310496	1316681	1330546
2	2	7	7	2	7	7	7	2	7
3	3	8	8	3	8	8	8	3	8
4	4	9	9	4	9	9	9	4	9
5	5	90	40	5	30	60	500	5	50
1247136	125[illegible]561	1267696	1276976	1285716	1295791	1302736	1310796	1318241	1330651
7	2	7	7	7	2	7	7	2	2
8	3	8	8	8	3	8	8	3	3
9	4	9	9	9	4	9	9	4	4
40	5	700	80	20	5	40	800	5	5

1331066 7 8 9 70	1338596 7 8 9 600	1350071 2 3 4 5	1357056 7 8 9 60	1365506 7 8 9 10
1331786 7 8 9 90	1339581 2 3 4 5	1350491 2 3 4 5	1357501 2 3 4 5	1366086 7 8 9 90
1332331 2 3 4 5	1340651 2 3 4 5	1350771 2 3 4 5	1357741 2 3 4 5	1367536 7 8 9 40
1333446 7 8 9 50	1341071 2 3 4 5	1351081 2 3 4 5	1358201 2 3 4 5	1368186 7 8 9 90
1333501 2 3 4 5	1341286 7 8 9 90	1351821 2 3 4 5	1361046 7 8 9 50	1369781 2 3 4 5
1333901 2 3 4 5	1341301 2 — — —	1352316 7 8 9 20	1361386 7 8 9 90	1370531 2 3 4 5
1334366 7 8 9 70	1342766 7 8 9 70	1353066 7 8 9 70	1361486 7 8 9 60	1371346 7 8 9 50
1335331 2 3 4 5	1343206 7 8 9 10	1353791 2 3 4 5	1361536 7 8 9 40	1371721 2 3 4 5
1336026 7 8 9 30	1343316 7 8 9 20	1354181 2 3 4 5	1361836 7 8 9 40	1371911 2 3 4 5
1336291 2 3 4 5	1343646 7 8 9 50	1355276 7 8 9 80	1363781 2 3 4 5	1372771 2 3 4 5
1336311 2 3 4 5	1344626 7 8 9 30	1356641 2 3 4 5	1364951 2 3 4 5	1373081 2 3 4 5
1336716 7 8 9 20	1347996 7 8 9 1348000	1355656 7 8 9 60	1365296 7 8 9 300	1373226 7 8 9 30
1337021 2 3 4 5	1348591 2 3 4 5	1356076 7 8 9 80	1365421 2 3 4 5	1373261 2 3 4 5

1373276 7 8 9 80	1375211 2 3 4 5	1377051 2 3 4 5	1380331 2 3 4 5	1382931 2 3 4 5
1373891 2 3 4 5	1375696 7 8 9 700	1379201 2 3 4 5	1380716 7 8 9 20	1383781 2 3 4 5
1374166 7 8 9 200	1376856 7 8 9 60	1379246 7 8 9 50	1381191 2 3 4 5	1384171 2 3 4 5
1374566 7 8 9 70	1377111 2 3 4 5	1379256 7 8 9 60	1382026 7 8 9 30	1384771 2 3 4 5
1374736 7 8 9 40	1378056 7 8 9 60	1379811 2 3 4 5	1382416 7 8 9 20	1385591 2 3 4 5
1374851 2 3 4 5	1379011 2 3 4 5	1380546 7 8 9 50	1382901 2 3 4 5	1386071 2 3 4 5

Titoli al portatore 4 0\|0 di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 43ª estrazione (maggio 1919), bruciati perchè rimborsati:

Titoli al portatore da una cartella	N. 10
Titoli al portatore da cinque cartelle	» 37
Titoli al portatore da venticinque cartelle	» 6
Totale N.	**53**

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, addì 10 novembre 1919.

Per il Direttore generale: MOSSOLIN.

Il Direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

V.° *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*: MAZZAROTTA.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visti il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e il relativo regolamento, approvati con i RR. decreti 22 novembre 1908, n. 693, e 24 novembre 1908, n. 756;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, concernente l'ordinamento degli uffici e del personale postale telegrafico e telefonico;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a dieci posti di ufficiale elettricista telefonico allo stipendio iniziale di L. 3500 (quadro II-*D*, tab. *B*, annesso al decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso occorre possedere i requisiti appresso indicati e presentare domanda su carta bollata da L. 2 alla Direzione generale dei servizi elettrici, allegandovi i seguenti documenti:

a) diploma originale di perito industriale rilasciato dalle RR. scuole professionali di 3° grado di carattere industriale per

meccanici elettricisti e un certificato da cui risultino le votazioni riportate negli esami relativi;

b) atto di nascita legalizzato, da cui risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco dell'ultima residenza e legalizzato. Se l'ultima residenza datasse da tempo inferiore a un anno, il concorrente dovrà produrre anche i certificati dei sindaci delle residenze anteriori;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di sana e robusta costituzione e assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'ufficio. Tale certificato dovrà essere vidimato dal sindaco e legalizzato.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà di far visitare il concorrente da un ispettore sanitario;

g) foglio di congedo illimitato o altro certificato delle autorità competenti attestante l'adempimento degli obblighi militari;

h) tutti gli altri titoli che il concorrente crederà di esibire e che dovranno essere redatti nelle forme legali necessarie a garantirne l'autenticità.

Il concorrente che abbia prestato servizio utile a pensione in altre Amministrazioni dello Stato deve comprovarlo con un certificato dell'autorità competente.

I certificati di cui alle lettere da b) ad f) dovranno essere di data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. I funzionari già appartenenti ai ruoli di questo Ministero sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f). Essi saranno ammessi al concorso anche se abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti scadrà alle ore 18 del giorno 10 febbraio 1920.

Il concorrente dovrà firmare la domanda per disteso ed in modo intelligibile, aggiungendo il suo preciso recapito.

Art. 4.

I titoli dei concorrenti saranno esaminati e vagliati da apposita Commissione, che sarà nominata con successivo decreto.

L'iscrizione dei vincitori nel quadro II-D della tabella B, ruolo dei servizi elettrici, sarà fatta, con decreto Ministeriale, nell'ordine della graduatoria formata dalla predetta Commissione, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Le nomine però non saranno definitive se non in seguito a conferma, dopo un biennio di effettivo servizio. Entro tale periodo e non prima di un anno dalla nomina l'Amministrazione potrà sottoporre tutti i vincitori ad un esame teorico pratico su discipline attinenti al servizio.

Art. 5.

Il candidato prescelto che non assuma servizio nella residenza assegnatagli entro il termine stabilito perde il turno di nomina e la conseguente anzianità ed, ove non giustifichi debitamente il ritardo, sarà dichiarato decaduto.

Potrà l'Amministrazione concedergli un termine non superiore a due mesi, quando concorrono gravi e legittime cause, da apprezzarsi insindacabilmente dall'Amministrazione.

Coloro che si trovino in servizio militare per obbligo di leva entreranno in servizio appena congedati dalle armi e conserveranno la graduatoria conseguita nel concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e inserito nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino del Ministero.

Roma, 7 dicembre 1919.

Il ministro: CHIMIENTI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 18 dicembre 1919.
(*Continuazione e fine*).

Presidenza del presidente **ORLANDO.**

Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1727, recante proroga di provvedimenti tributari.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, riguardante la riforma delle imposte dirette e dei tributi locali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, riguardante l'imposta sul patrimonio.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1919, n. 2164, riguardante l'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1917, numero 148, circa la prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e portante nuove norme per la prevenzione e repressione dei reati rurali ed in ispecie di quelli abigeatari nelle provincie della Sicilia, della Sardegna e delle Puglie.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921.

Interrogazioni, interpellanza e mozioni.

AMICI, segretario, ne dà lettura.

Sull'ordine del giorno.

GRAZIADEI e D'ANDREIS, chiedono che sia iscritto all'ordine del giorno di sabato lo svolgimento di due proposte di legge per l'abolizione del giuramento politico.

D'ARAGONA, chiede che sia inscritto all'ordine del giorno di sabato lo svolgimento della proposta di legge per l'aumento della indennità parlamentare.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno consente.

La seduta termina alle 19,40.

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 19 dicembre 1919

Presidenza del vice-presidente **MEDA.**

La seduta comincia alle ore 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha preso atto della opzione dell'on. Gasparotto per il collegio di Udine e, a termini dell'art. 103 della legge elettorale, propone alla Camera di proclamare eletto in sua vece nel posto resosi vacante per il collegio di Milano, l'on. Arnaldo Agnelli.

(È approvato).

La Giunta delle elezioni poi ha riconosciuto non essere contestabili le elezioni dei seguenti deputati:

Mazzoni, Zibordi, Agnini, Argentieri, Ferrari Enrico, Donati Pio, Albertelli, Chiessi, Micheli, Casoli, Ruini, Pallastrelli, Raineri, Bereunini, (per il collegio di Parma); Colosimo, Renda, Squitti, Lombardi Nicola, Siciliani, Anile (per il collegio di Catanzaro); Nitti, Perrone, Pignatari, Janfolla, Gioia, Mendaja, De Ruggieri (per i

collegio di Potenza; Tangorra (per il collegio di Lucca); Bazoli, Longinotti, Montini, Salvadori Guido, Bonardi, Ghislandi (per il collegio di Brescia).

Dichiara quindi convalidate le elezioni medesime.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato delle seguenti votazioni:

Per la nomina di due commissari per l'Amministrazione del Fondo di religione e beneficenza nella città di Roma:

Ebbero voti gli onorevoli: Guglielmi, 160 (eletto); Cingolani, 70 Bombacci, 4 (ballottaggio).

Voti dispersi 15; schede bianche 42.

Per la nomina di tre commissari nel Consiglio superiore del lavoro:

Ebbero voti gli onorevoli: Turati, 124; Paolino, 111; Giuffrida, 108 (eletti).

Ebbero poi voti gli onorevoli: Longinotti, 101; Pignatari, 47.

Voti dispersi, 19; schede bianche, 21: nulle, 5.

Per la nomina di due componenti il Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra:

Ebbero voti gli onorevoli: Caporali, 158 (eletto); Maffi, 105. Pilati, 105 (ballottaggio).

Ebbero poi voti gli onorevoli: Martire, 89; Ghislandi, 32; Carusi, 1.

Di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza sul Fondo per il culto:

L'on. De Benedictis ebbe voti 91 (eletto).

Ebbe voti 75 l'on. Satta-Branca

Voti dispersi, 39; schede bianche, 30.

Interrogazioni.

SFORZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, all'on. Ciccotti dichiara che l'azione spiegata dalla Missione militare a Budapest, durante il regime comunista, quantunque non ufficialmente accreditata presso quel Governo, fu sempre diretta a salvaguardare gli interessi singoli e collettivi degli italiani, a moderare gli eccessi, da qualunque parte venissero, ed a favorire un'azione di reciproca tolleranza fra i vari partiti.

Così quando per le divergenze violente fra i contadini e gli elementi comunisti della città, cominciarono a mancare gli alimenti, tutti i viveri, di cui la nostra missione poteva disporre, furono messi a disposizione di quei cittadini, a qualunque partito appartenessero.

Quando poi la caduta del regime comunista apparve prossima, la nostra missione si adoperò presso coloro, che si prevedeva dovessero assumerne la successione, per evitare eccessi e reazioni sanguinose.

Quanto all'avvenire, la politica estera dell'Italia è informata a criteri di democrazia e di tolleranza: ed il Governo non può non desiderare che i popoli a noi vicini, coi quali vogliamo in avvenire avere rapporti cordiali, si inspirino a questi stessi criteri, all'infuori dei quali non vi può essere che una politica di avventure e di violenze.

Fra qualche giorno l'Italia sarà in pace anche formale con l'Ungheria; ed allora, ristabiliti con quel Governo rapporti anche ufficiali, tutta quell'azione che, con amicizia e pressione cordiali, entro i limiti segnati dal principio di non intromettersi negli affari interni degli altri paesi, potrà essere spiegata per vedere sorgere, anche in Ungheria, un regime sanamente democratico. (Approvazioni).

CICCOTTI, non può dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo. Mentre si riserva di discutere in altro momento circa la condotta dei nostri rappresentanti, e in particolare del colonnello Romanelli a Budapest, pur riconoscendo che l'attività di quest'ultimo fu in generale lodevole, desidera fin d'ora rilevare che il nuovo Governo, costituito a Budapest, per volontà dell'Intesa, si è dato alla più feroce reazione.

I veri o presunti partigiani del cessato Governo comunistico sono imprigionati, torturati, suppliziati; vecchi, donne, fanciulli, accumulati a migliaia nei campi di concentrazione, vi periscono di freddo e di fame.

I rappresentanti dell'Intesa a Budapest non solo si astengono da qualsiasi intervento umanitario, ma fanno anzi pressione presso il Governo di Vienna perchè consegni i cittadini ungheresi che si sono colà rifugiati.

Contro il terrore bianco che domina in Ungheria, l'oratore protesta in nome del diritto delle genti, con la sicura coscienza di conformarsi alle nobili tradizioni e di interpretare il pensiero del Governo italiano.

Avrebbe desiderato che il colonnello Romanelli, come intervenne presso il Governo comunista, così intervenisse ora presso il presente Governo reazionario per risparmiare l'ingiusto sacrificio di vite umane.

Richiama infine l'attenzione del Governo sull'atteggiamento del nostro console in Budapest, che va facendo apertamente propaganda di restaurazione monarchica. (Approvazioni e applausi alla estrema sinistra).

CIAPPI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'on. Pignatari, annuncia che la sospensione di vari servizi automobilistici, dovuta a difetto di benzina, furono riattivati, e che anche un recente pericolo di nuova sospensione potè essere evitato.

PIGNATARI, rileva il gravissimo danno che alle popolazioni della Basilicata è derivato dall'avvenuta sospensione di quasi tutti i servizi automobilistici della regione. Si augura che l'inconveniente non abbia a ripetersi.

Osserva che non dovrebbero farsi concessioni di benzina ai proprietari di automobili, che nelle città si servono di queste a scopo di mero diporto, quando per difetto di benzina rimangono paralizzati servizi automobilistici che rappresentano il solo mezzo di comunicazione per estese plaghe e per numerose popolazioni. (Approvazioni).

SANJUST, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, dichiara all'on. Maestri che le deficienze che si lamentano in questo momento nel servizio ferroviario dipendono soprattutto dal grande logorio che il materiale ha subito durante la guerra e dalle persistenti esigenze di carattere militare per congedamento di classi, spostamento di truppe e ritiro di materiale bellico dalla zona di guerra.

Ad ogni modo il Ministero dei trasporti non ha trascurato finora e non trascurerà in avvenire tutti i provvedimenti possibili, sia transitori, sia di carattere permanente, soprattutto commettendo diecimila nuovi carri, dei quali però cinquemila soltanto finora sono stati consegnati.

MAESTRI, ritiene che le disposizioni prese possano avere una certa efficacia.

Lamenta però che esse non siano state adottate subito dopo l'armistizio.

Raccomanda il sollecito scarico ed una migliore utilizzazione dei carri destinati a trasporti militari; e crede che una maggior cura ed una più pronta riparazione del materiale esistente potrebbe dispensare l'Amministrazione da nuove commesse di materiale.

Lamenta anche che troppo spesso le Società esercenti ferrovie secondarie adoperino per loro uso il materiale dello Stato.

Trova pure esagerato il concentramento di carri vuoti nel porto di Genova.

Crede infine che sarebbe utile vietare i trasporti a distanza brevissima, che potrebbero essere effettuati con altri mezzi.

Conclude osservando che la soluzione del problema edilizio e di quello degli approvvigionamenti è collegata con un miglior servizio ferroviario.

Raccomanda questo suggerimento all'attenzione del Governo. (Vive approvazioni — Applausi).

SANJUST, sottosegretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, terrà conto degli opportuni suggerimenti dati dall'onorevole interrogante, al quale sarà grato se vorrà agevolare l'opera dell'Amministrazione col contributo della sua personale esperienza.

Fa rilevare come, dopo un periodo così eccezionale, non sia possibile che il servizio ferroviario proceda in modo perfettamente normale.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE, indice la votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari nel Consiglio superiore della pubblica istruzione e di un commissario del Consiglio di assistenza e beneficenza e la votazione per la nomina di un commissario per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno.

AMICI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Agostini — Agostinone — Albanese — Alberelli — Alessio Giulio — Alice — Amato — Amendola — Amici — Angioni — Anile — Argentieri — Arrigoni.

Baccelli — Bacci Felice — Bacci Giovanni — Bacigalupi — Baglioni Silvestro — Banderali — Baracco — Baratta — Barberis — Bazoli — Beghi — Bellagarda — Belloni — Belotti Pietro — Belotti Bortolo — Beltrami — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Bentini — Berenini — Beretta — Bergamo — Bertini Giovanni — Bertone — Besana — Betti — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bianchi Umberto — Bianchi Vincenzo — Bignami — Binotti — Boccieri — Bocconi — Boggiano — Bonardi — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Bosco — Bosi — Brancoli — Brugnola — Brunelli — Brusasca — Bubbio — Buggino — Buonocore.

Cagnoni — Calò — Camera Giovanni — Camera Salvatore — Camerini — Cameroni — Caminiti — Campanini — Campi — Cancellieri — Canevari — Capasso — Caporali — Cappelleri — Caputi — Carazzolo — Carnazza — Caruso — Casaretto — Cascino — Casertano — Casoli — Cattini — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celli — Cerabona — Cerpelli — Chianese — Chiesa — Chimienti — Chiossi — Ciappi — Ciccolungo — Ciccotti-Scozzese — Cicogna — Ciocchi — Ciriani — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci Pisanelli — Colella — Colonna Di Cesarò — Congiu — Corazzin — Corsi — Cosattini — Crispolti — Cuomo — Curti — Cutrufelli.

D'Agata — D'Alessio Francesco — D'Aragona — De Andreis — De Capitani — De Giovanni Alessandro — Degni — Del Bello — Dell'Abate — Della Seta — Dello Sbarba — De Michelis Paolo — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Viti de Marco — De Vito Roberto — Di Fausto — Di Marzo — Donati Guido — Donati Pio — Dore — Dugoni.

Facta — Falbo — Fantoni — Farina Mattia — Farini Pietro — Farioli — Favia — Federzoni — Filippini — Finocchiaro Aprile Andrea — Finocchiaro Aprile Emanuele — Fontana — Franceschi — Frola Francesco — Fronda — Frontini — Frova Ottavio — Fulci.

Galeno — Galla — Gallavresi — Gallenga — Garibotti — Gasparotto — Gay — Ghezzi — Ghislandi — Giavazzi — Giolitti — Girardi — Girardini — Gandi Achille — Grassi — Graziadei — Grimaldi — Gronchi — Grossi Leonello — Guarienti — Guarino — Guglielmi.

Improta.

Janfolla — Jannelli — Janni.

Lanza di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lembo — Lissia — Lollini — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Longinotti — Lopardi — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Luzzatto Arturo.

Maestri — Malatesta — Manes — Marabini — Marangoni — Marchioro — Marconcini — Marescalchi — Marino — Marracino — Martini — Martire — Marzi — Matteotti — Mauri Angelo — Maury — Mazzolani — Meda — Mendaja — Merizzi — Merlin — Merloni — Mezzanotte — Micheli — Miglioli — Milani Fulvio — Misiano — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Montini — Morgari — Morini — Mucci Leone — Murari — Murgia — Musatti.

Nava — Negretti — Niccolai — Nitti — Nunziante.

Pacchi — Padulli — Pagella — Pallastrelli — Pancamo — Pane-[illegible] — [illegible] — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pavan — Peano — Pecoraro Lombardo — Pellegrino — Perrone — Pestalozza — Pezzullo — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Pirolini — Pistoja — Piva — Poggi — Preda.

Quaglino — Quarantini.

Rabezzana — Radi — Raineri — Ramella — Reale — Recalcati — Reina — Riccio — Roberto — Rocco — Rodinò — Romani — Rosadi Giovanni — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossini — Ruini — Russo.

Salandra — Salvadori Guido — Salvatori Luigi — Sandroni — Sanjust — Sanna — Santin Giusto — Santini Antonio — Sarrocchi — Satta-Branca — Sbaraglini — Scagliotti — Schiavon — Scialabba — Scialoja — Scotti — Serrati — Sgobbo — Siciliani — Sifola — Sighieri — Signorini — Sitta — Soleri — Spagnoli — Spetrino — Squitti — Stucchi-Prinetti.

Tamborino — Tangorra — Targetti — Tassinari — Tedesco Ettore — Tescione — Tonello — Tono — Tortorici — Tosti — Tovini — Trentin — Treves — Trevisani — Trozzi — Tupini — Turano — Turati.

Vacca — Vacirca — Vallone — Vassallo Ernesto — Vella — Venditti — Venisti — Vigna.

Zaccone — Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zerboglio — Zibordi — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

Sono in congedo:

Filesi.

Rindone.

PRESIDENTE, comunica che sono stati sorteggiati quali scrutatori per la nomina di un commissario per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno, gli onorevoli Gronchi, Cagnoni, Vallone, Albanese, Roberto, Targetti, Zucchini, Bellotti Pietro, Zileri Dal Verme.

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

MANES afferma il dovere di tutti di non dissimularsi la gravità del momento che l'Italia attraversa e in pari tempo di considerare le voci dell'avvenire sorgenti dalla nazione rinnovata.

Se il Governo deve, in quest'ora, rivolgere le sue cure a tutte le classi che lavorano e producono, deve in particolar modo avere a cuore la sorte dei contadini, che tanti sacrifizi hanno fatto per la patria e rappresentano la prima forza del paese.

Per provvedere alla ricostituzione della nazione occorre una coraggiosa politica di riforme.

Tutto l'organismo amministrativo deve essere rinnovato, e a tutte le nuove classi sociali deve essere assicurata la partecipazione alla vita politica.

Se veramente si vuole raggiungere una maggiore produzione occorre mettere le aziende industriali e agrarie in grado di provvedere ai nuovi bisogni.

Lamenta perciò il ritardo con cui si sono attuati i nuovi provvedimenti finanziari, i quali non interamente rispondono a principî di vera equità. Così con la tassa sugli oggetti di lusso si sono invece colpiti oggetti di consumo delle classi medie e della piccola borghesia che sono più povere di alcune classi di operai e pur sopportano disciplinatamente e in silenzio le difficoltà dell'ora. (*Approvazioni — Interruzioni all'estrema sinistra*).

Afferma la necessità di realizzare le maggiori economie nel bilancio dello Stato, riducendo le spese della burocrazia, i Ministeri, e instaurando sulle spese il controllo reale ed effettivo del Parlamento.

Nel campo economico invece la più ampia libertà dei commerci e l'abolizione di ogni forma di protezionismo.

Ritiene che l'avvenire economico d'Italia sia nella forma di economia associata nei sindacati ove siano armonicamente contemperate le forze del lavoro e quelle dell'ingegno. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Elogia l'opera svolta dall'on. Nitti, come studioso, a favore del Mezzogiorno, ma lamenta che egli, andato al Governo, nulla di con-

creto abbia fatto per risollevare l'agricoltura del Mezzogiorno dalle misere condizioni in cui versa.

Concludendo afferma che, al di sopra di ogni concezione politica di partito o di classe, si impone la realtà di ciò che costituisce la nazione.

L'esperimento russo lo ha ancora una volta dimostrato. (Interruzioni vivaci dall'estrema sinistra).

Si è perciò che l'oratore ed i suoi amici, in quest'ora, con piena responsabilità sintetizzano il loro programma e la loro azione nel grido « Italia! Italia! » (Applausi a sinistra — Congratulazioni — Rumori all'estrema sinistra).

NAVA, ministro per le terre liberate, esordisce accennando alle osservazioni e critiche mosse nella Camera e fuori all'opera di assistenza civile e di restaurazione dei danni prodotti dalla guerra nelle Provincie venete e riconosce che tali critiche e gli incitamenti per rendere più rapida ed efficace l'azione del Governo, sono perfettamente spiegabili, quando si pensi alla vastità colossale del compito assegnato all'attività del Governo e alle difficoltà enormi, d'ogni genere, fra le quali sono fatalmente costrette ad operare le varie Amministrazioni dello Stato.

Visitando spesso, per dovere d'ufficio, quelle regioni, ha dovuto constatare, con profonda tristezza, le condizioni di grave disagio, ed in molti casi di vera sofferenza, nelle quali sono costrette ancora oggi a vivere molte di quelle generose popolazioni, e non può a meno di darsi ragione delle lamentanze che vengono mosse e di scusarne anche l'asprezza, pure quando sembri che non siano equamente valutati - forse perchè non interamente conosciuti - gli sforzi che il Governo va compiendo, onde assolvere il preciso compito che gli è stato assegnato dal Parlamento, fedele interprete in ciò del sentimento di solidarietà nazionale verso quelle eroiche regioni (Approvazioni).

Accenna quindi alla creazione del Ministero delle terre liberate, istituito solo da alcuni mesi, ed alla costituzione di tutti i suoi organi funzionali, amministrativi e tecnici, tanto al centro come nelle provincie; costituzione resa lenta e difficile dalla scarsità del personale delle altre Amministrazioni dello Stato alle quali il Ministero delle terre liberate deve forzatamente ricorrere, non avendo esso ruoli propri.

Il ministro continua ad enumerare tutte le difficoltà, talvolta insuperabili, che si sono opposte e che si oppongono tuttora per il completo funzionamento degli organi centrali e provinciali.

Queste difficoltà, mentre inceppano fortemente l'attività ricostruttrice così dello Stato come dei privati, rendono più grave il compito del tesoro e ritardano quella ricostruzione economica delle provincie venete, la quale costituisce insieme un dovere e un cospicuo vantaggio per il Paese.

Per dare un'idea dell'enorme vastità dei danni, l'oratore accenna all'estensione della fascia di battaglia che può considerarsi come zona di completa distruzione e può valutarsi in una superficie di oltre diecimila chilometri quadrati; in maggior parte densi di popolazione e già ricchi di cultura, di industrie e di commerci.

Accenna sommariamente ai danni arrecati dalle armate di occupazione che sfogarono il loro furore devastando e incendiando gli edifici e asportando mobili, bestiami e macchinario di ogni genere e specie; a tali danni si aggiungono tutti gli altri dovuti alla guerra vera e propria come lo sconvolgimento dei terreni, la devastazione delle ferrovie, delle strade e degli argini, il danneggiamento delle opere idrauliche e di bonifica, degli impianti idro-elettrici e degli acquedotti: l'inquinamento dei pozzi, l'esaurimento del patrimonio zootecnico e la decimazione del patrimonio forestale.

Gli edifici privati, distrutti o danneggiati nelle Provincie invase, escluse quindi le terre redente, ammontano ad oltre 75.000, dei quali un quarto si possono considerare come completamente distrutti, un altro quarto gravemente danneggiati ed il restante limitatamente danneggiato. Sono circa 700 mila ambienti da ricostruire che rappresentano un volume complessivo di oltre 35 milioni di metri cubi. (Commenti).

Quanto agli edifici pubblici, risultano distrutte completamente le scuole in 120 Comuni e danneggiate, più o meno gravemente, in 239: distrutti i Municipi in 130 Comuni e danneggiati in 160.

Si hanno poi 87 chiese completamente rase al suolo, 86 semi, distrutte e 158 danneggiate; a tutto ciò si aggiunga il danno arrecato agli ospedali, asili, orfanotrofi, Istituti di istruzione media e superiore, edifici industriali, ecc., e si vedrà che l'importo dei danni dovrà ammontare inevitabilmente a qualche miliardo. (Commenti).

Accenna largamente e con cifre chiaramente conclusive all'opera fino ad oggi compiuta da parte del Comando supremo, del Magistrato alle acque, dell'Amministrazione delle ferrovie e del Ministero per le terre liberate nell'anno trascorso dall'armistizio ad oggi, mettendo in rilievo speciale, che deve essere argomento di giusta soddisfazione per noi italiani lo sforzo già compiuto, specialmente se facciamo i debiti confronti con la vicina Francia, dove ben poco o nulla si è fatto, tanto che le popolazioni delle Provincie invase sono tuttora profughe. (Commenti).

Dopo avere accennato particolarmente al complesso di lavori, rappresentanti una spesa di parecchie centinaia di milioni, eseguiti per la restaurazione dei pubblici servizi, il ministro passa ad esporre ciò che è stato fatto per i privati, affermando che per la fine del corrente mese le case, completamente riparate o almeno rese abitabili per opera del Genio militare e del Ministero per le terre liberate, ammonteranno, nelle cinque provincie venete, a circa ventottomila, per un importo di lavori di oltre 140 milioni, e le baracche in legno, in muratura o struttura mista, sommeranno a più di 12.500, per un importo complessivo di circa 135 milioni, dei quali circa 70 milioni spesi dal Ministero delle terre liberate.

In relazione alla critica mossa da alcuni che l'opera tecnica del Ministero è lent[illegible] ratore espone una serie di dati e di cifre che dimostrano ampiamente la infondatezza delle critiche mosse; infatti il Comitato governativo, costituitosi soltanto alla fine di luglio, e cioè quando i diversi Ministeri ebbero nominato i propri delegati, entrò immediatamente in funzione.

Appena il Ministero dei lavori pubblici fornì il personale, costituì subito 5 uffici tecnici provinciali e 67 uffici tecnici di gruppo, adibendovi 85 ingegneri, 67 geometri e 195 assistenti scelti fra i professionisti.

Dal settembre ad oggi quegli uffici hanno compiuto parecchie migliaia di perizie per riparazioni di case, costruzioni di ricoveri provvisori, opere igieniche e complementari, per un importo di oltre 96 milioni, e ne hanno già appaltate per circa 80 milioni e cioè per l'intera disponibilità di bilancio, talchè si sono dovute fare richieste di nuovi fondi al tesoro, il quale ha testè concesso altri 80 milioni. (Approvazioni — Commenti — Interruzioni).

Aggiungendo agli 80 milioni di lavori appaltati altri 12 milioni di opere diverse per ricostruzione di edifici e di beni di uso pubblico delle provincie, dei comuni e delle Opere di beneficenza, si ha un complesso di oltre 92 milioni di lavori appaltati in meno di tre mesi, suddivisi in parecchie migliaia di contratti affidati in gran parte a Società cooperative dei luoghi, (interruzioni all'estrema sinistra); infatti si sono concessi lavori a 163 cooperative, per un importo complessivo di quasi 35 milioni. (Applausi al centro).

Passando dall'attività tecnica del Ministero alla grave questione del risarcimento dei danni di guerra, che ha suscitato lamenti e critiche delle quali si sono resi interpreti diversi deputati, l'onorevole ministro accenna che alla fine di giugno, quando egli fu assunto alla direzione del Dicastero per le terre liberate, le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra non avevano ancora avuto, si può dire, applicazione. Infatti, al 15 di luglio, erano state complessivamente presentate soltanto 2419 domande per un importo di poche diecine di migliaia di lire. Tale scarsezza di richieste veniva attribuita soprattutto alle prescrizioni formali stabilite dalla legge e alla mancanza di fiducia nello Stato.

Il ministro ha cercato di dare tutta l'opera sua perchè fossero

semplificate le formalità di legge e perchè fra i danneggiati si radicasse la convinzione che lo Stato italiano avrebbe mantenuto anche in questa circostanza, e per quanto grave fosse l'onere impostosi, per un altissimo sentimento di solidarietà nazionale, la sua immutata tradizione di onestà.

(*Continua*).

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Seduta del 23 novembre 1919. — Presidenza del socio S. E. on. Paolo Boselli, direttore della classe.

Si legge e si approva l'atto verbale dell'adunanza del 22 giugno u. s.

S. E. Paolo Boselli, prendendo a parlare, dice che l'onore di presiedere oggi alla prima adunanza dell'anno accademico gli è contristato dal pensiero del dolore, del lutto che ha recentemente colpito il nostro stimato e venerato presidente Andrea Naccari, orbato della diletta compagna di sua vita.

Dopo aver inviato un saluto al vice presidente assente, S. E. Boselli prosegue il suo dire notando che dopo il lungo periodo di guerra immane un nuovo periodo di civiltà si apre ed ha fiducia che le scienze fisiche d'ora in poi si volgeranno al lavoro di ricostruzione ed alla prosperità delle umane genti.

Dopo aver detto che bisogna essere vigilanti per impedire che nelle scuole abbia a soffrire il pensiero italiano, S. E. Boselli conclude dicendo che bisogna vigilare contro tutti i pericoli che minacciano la coltura, la quale non solo deve essere salva, ma deve avere ancora più alto incremento. La classe applaude vivamente.

L'accademico segretario Stampini dà comunicazione d'una lettera del segretario della Reale Società geografica italiana, il quale in nome di essa annunzia la morte del prof. senatore Giuseppe Dalla Vedova, che fu nostro socio corrispondente. La classe esprime le sue condoglianze. Sono lette, inoltre, una lettera del presidente della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, la quale, pur plaudendo allo scopo che l'Unione delle accademie si prefigge, deve rinunziare a farne parte per deficienza di mezzi finanziari.

Un'altra del vice-presidente della Regia accademia di Scienze, Lettere e Belle arti di Palermo, che notifica come quell'Accademia, aderendo in massima alla nuova organizzazione dell'Unione accademica, siasi unita al voto della nostra Accademia a proposito della modificazione da apportarsi all'art. 4 del disegno di Statuto approvato dalla *Union Académique de recherches et de publications* nella sua conferenza preliminare che ebbe luogo a Parigi il 15 e il 17 maggio u. s.

A proposito di questo Statuto, i soci De Sanctis e Patetta, fanno alcune comunicazioni sul convegno che ebbe luogo a Parigi nella seconda metà d'ottobre u. s. e sulle accoglienze cordialissime fatte ai delegati delle due Accademie italiane, quella dei Lincei e la nostra, e sulla modificazione apportata all'art. 4 dello statuto, appunto nel senso da noi desiderato.

La classe vota un caloroso plauso all'opera dei suoi due delegati De Sanctis e Patetta.

Dal segretario accademico è data comunicazione altresì del decreto Luogotenenziale concernente la elezione del presidente dell'Accademia Andrea Naccari e quella del vice-presidente Francesco Ruffini, e la rielezione di S. E. Paolo Boselli e del socio Ettore Stampini, rispettivamente a direttore e a segretario della nostra Classe.

In fine l'accademico segretario presenta le pubblicazioni pervenute all'Accademia da parte degli editori.

La Classe ringrazia i donatori.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto l'altro ieri, in particolare udienza, una rappresentanza dell'Associazione dei cavalieri del lavoro.

Il presidente, comm. Antico, espresse a Sua Maestà, fondatore dell'Ordine, sentimenti di ossequio e reverenza.

Il Sovrano s'intrattenne a conversare personalmente coi convenuti, lodando il benemerito sodalizio.

Servizio postale. — Le restrizioni imposte ai telegrammi privati dall'Amministrazione italiana sono state ridotte alle seguenti:

1. I telegrammi privati devono essere redatti in linguaggio chiaro, in una delle lingue italiana, francese, inglese, portoghese, spagnola, giapponese o tedesca — 2. Tuttavia sono ammessi i telegrammi privati redatti in linguaggio convenuto per mezzo di qualsiasi Codice a stampa o privato, spediti da Ditte commerciali e industriali e da Banche ben conosciute oppure ad esse diretti, alla condizione che sia presentato il Codice adoperato per la redazione su eventuale richiesta dell'ufficio telegrafico interessato — 3. In nessun caso sono ammessi telegrammi privati redatti in linguaggio cifrato — 4. I telegrammi sono accettati a rischio dei mittenti e perciò l'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere rimborsi di tasse per tegrammi ritardati per cause non imputabili ad errori od amissioni del servizio telegrafico.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PARIGI, 23. — La Camera dei deputati, dopo il discorso di Clémenceau, ha approvato, con 458 voti contro 71, un ordine del giorno Cambrouze, il quale approva le dichiarazioni del governo ed esprime fiducia in esso.

La Camera si è poscia aggiornata a martedì prossimo.

LONDRA, 24. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione, Bonar Law dichiara che le principali questioni che saranno discusse alla prossima Conferenza di Parigi saranno quelle dell'Adriatico e della pace con la Turchia. Altre questioni importanti saranno indubbiamente prese in esame.

HELSINGFORS, 24. — Il governo lettone ha desiso di iniziare i negoziati di armistizio con i bulscevichi.

PARIGI, 24. — Il Consiglio supremo interalleato, riunitosi sotto la presidenza di Jules Cambon, ha udito la relazione fatta dal segretario generale della Conferenza, Dutasta, sulla conversazione avuta ieri con Von Lersner in occasione della consegna della risposta degli alleati.

Il Consiglio supremo ha esaminato i sette progetti preparati dalla Commissione riunitasi ultimamente a Londra, relativi all'assegnazione dei mandati sull'ex-colonie tedesche.

Il Consiglio supremo ha approvato i primi due progetti relativi ai territori dell'Africa orientale tedesca che vengono ceduti parte all'Inghilterra e parte al Belgio e che devono essere amministrati secondo il mandato tipo *B* della costituzione della Società delle nazioni.

Gli altri progetti riguardanti il territorio del Pacifico e gli altri territori dell'Africa, che devono essere amministrati secondo il mandato tipo *C* con una amministrazione analoga a quella del paese a cui è affidato il mandato sono stati approvati da tutti i rappresentanti delle potenze alleate ad eccezione di quelli del Giappone che si sono riservati di dare la loro approvazione.

BRUXELLES, 24. — La Camera dei deputati ha terminato la discussione sulla politica del Governo, approvando con 126 voti favorevoli, 6 contrari e 12 astensioni, un ordine del giorno di fiducia.

PARIGI, 25. — Si ha da Arcangelo: I bolscevichi hanno concluso una convenzione colla Germania per lo scambio di un aiuto militare.

Ufficiali tedeschi con alla testa il generale Tombauser sono arrivati a Mosca.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*